Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 103° — Numero 185

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Martedì, 24 luglio 1962 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 650-841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori)
Annuo L. 13.390 Semestrale L. 7.380 Trimestrale L. 4.020
Un fascicolo L. 60 Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. 12.030 Semestrale L. 6.520 Trimestrale L. 3.510

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. 10.020 Semestrale L. 5.520 Trimestrale L. 3.010
Un fascicolo L. 50 Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 185 DEL 24 LUGLIO 1962:

Supplemento n. 1.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 873.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai addetti alle valli da pesca della provincia di Rovigo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 874.

Norme sull'indennità di mensa per i dipendenti dalle imprese di trasporto esercenti servizi ausiliari del traffico e trasporti complementari della provincia di Torino.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 875.

Norme sul trattamento economico e normativo degli apprendisti dipendenti dalle imprese esercenti l'attività industriale della provincia di Reggio Calabria.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 876.

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle imprese commerciali delle provincie di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Sondrio e Varese.

Supplemento n. 2.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 877.

Norme sul trattameno economico e normativo dei salariati agricoli della provincia di Viterbo.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 878.

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese di ristoranti, trattorie ed esercizi similari e di caffè, bars, birrerie, bottiglierie, buffets di stazione, gelaterie, fiaschetterie e di ogni altro esercizio similare ove si somministrano bevande contemplate nell'art. 86 della legge di P. S., negozi di pasticceria e confetteria, reparti di pasticceria annessi a pubblici esercizi della provincia di Varese.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 879.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle provincie di Chieti, Enna e Varese.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 880.

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori non laureati dipendenti dalle farmacie delle provincie di Gorizia, Padova e Treviso.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 881.

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalla Società Aerostatica addetti alla fabbricazione di palloni aerostatici, paracadute, equipaggiamenti per aviatori e fanteria aerea, battelli pneumatici, scafandri, abiti antigas e a lavorazioni affini.

Supplemento n. 3.

MINISTERO DELLA SANITA'

DIREZIONE GENERALE DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

Elenco n. 18 delle revoche, in seguito a rinuncia di registrazioni o autorizzazioni di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale n. 3724/R in data 30 gennaio 1962.

(3238)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 giugno 1962, n. 867.

Ripartizione di centoventi posti di assistente ordinario ai sensi della legge 18 marzo 1958, n. 349.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465;

Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;

Considerato che nelle ripartizioni stabilite con i decreti del Presidente della Repubblica 6 settembre 1959, n. 883, e 9 agosto 1960, n. 1240, per complessivi trenta posti, furono assegnati diciannove dei ventiquattro posti spettanti in percentuale alle cattedre relative alle discipline indicate nel secondo comma dell'art. 16 della citata legge n. 349;

Considerata la necessità di provvedere con la presente ultima ripartizione al ripristino della percentuale prevista sul numero complessivo dei settecentocinquanta posti concessi; e considerato pertanto che vanno assegnati posti centouno alle cattedre relative alle discipline di cui al citato art. 16 e posti diciannove alle altre;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

I centoventi posti di assistente ordinario, istituiti per l'anno accademico 1962-63, sono come appresso ripartiti, ai sensi dell'art. 16 della legge 18 marzo 1958, n. 349:

FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI

	Numero dei posti
Università di Bari:	
cattedra di Istituzioni di fisica teorica . .	1
Università di Bologna:	
cattedra di Fisica sperimentale	1
cattedra di Algebra	1
Università di Catania:	
cattedra di Astronomia	1
cattedra di Mineralogia	1
Università di Ferrara:	
cattedra di Fisiologia generale	1
cattedra di Botanica	1
Università di Firenze:	
cattedra di Geologia	1
cattedra di Fisica sperimentale	1
Università di Genova:	
cattedra di Chimica industriale	1
cattedra di Microbiologia	1
Università di Messina:	
cattedra di Fisiologia generale	1
Università di Milano:	
cattedra di Fisica superiore	1
cattedra di Anatomia comparata	1
cattedra di Elettrochimica	1

	Numero dei posti
Università di Modena:	
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
cattedra di Chimica fisica	1
Università di Napoli:	
cattedra di Istituzioni di fisica teorica	1
cattedra di Analisi matematica	1
Università di Padova:	
cattedra di Fisiologia vegetale	1
cattedra di Fisica	1
Università di Palermo:	
cattedra di Geodesia	1
Università di Parma:	
cattedra di Meccanica razionale	1
cattedra di Chimica fisica	1
cattedra di Chimica organica	1
Università di Pavia:	
cattedra di Zoologia	1
cattedra di Geologia applicata	1
cattedra di Algebra	1
Università di Perugia:	
cattedra di Istologia ed embriologia generale	1
Università di Pisa:	
cattedra di Chimica generale	1
Università di Roma:	
cattedra di Fisica perimentale I	1
Università di Torino:	
cattedra di Geometria	1
cattedra di Calcoli numerici	1
Università di Trieste:	
cattedra di Analisi matematica	1
Scuola normale superiore di Pisa:	
cattedra di Fisica superiore	1

FACOLTÀ DI CHIMICA INDUSTRIALE

Università di Bologna:	
cattedra di Esercitazioni di chimica industriale	1

FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Università di Bari:	
cattedra di Medicina legale e delle assicurazioni	1
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
cattedra di Clinica odontoiatrica	1
Università di Bologna:	
cattedra di Clinica ortopedica	1
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
cattedra di Clinica pediatrica	1
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
Università di Catania:	
cattedra di Clinica oculistica	1
cattedra di Clinica ostetrica e ginecologica	1
cattedra di Clinica dermosifilopatica	1
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica (urologo)	1
Università di Milano:	
cattedra di Clinica oculistica	1
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica (anestesista)	1
Università di Modena:	
cattedra di Farmacologia	1
cattedra di Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica	1
Università di Napoli:	
cattedra di Clinica dermosifilopatica	1
cattedra di Clinica oculistica	1
Università di Padova:	
cattedra di Clinica odontoiatrica	1
cattedra di Istologia ed embriologia generale	1
Università di Palermo:	
cattedra di Clinica oculistica	1
Università di Parma:	
cattedra di Radiologia	1
Università di Pavia:	
cattedra di Clinica delle malattie nervose e mentali	1
Università di Perugia:	
cattedra di Clinica oculistica	1
Università di Roma:	
cattedra di Clinica pediatrica	1
cattedra di Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica	1
cattedra di Semeiotica chirurgica	2
Università di Siena:	
cattedra di Semeiotica chirurgica	1

FACOLTÀ DI INGEGNERIA

Università di Bari:	
cattedra di Chimica generale ed inorganica	1
cattedra di Disegno	1
Università di Bologna:	
cattedra di Tecnica ed economia dei trasporti	1
cattedra di Architettura e composizione architettonica	1
cattedra di Impianti chimici	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Idraulica	1
Università di Genova:	
cattedra di Elettronica	1
cattedra di Complementi di macchine	1
Università di Napoli:	
cattedra di Tecnica ed economia dei trasporti	1
cattedra di Costruzioni idrauliche	1
Università di Padova:	
cattedra di Macchine elettriche	1
cattedra di Costruzioni industriali	1
Università di Pisa:	
cattedra di Campi elettromagnetici e circuiti	1

	Numero dei posti
Università di Roma:	
cattedra di Analisi matematica I	1
cattedra di Fisica I	1
cattedra di Meccanica razionale	1

FACOLTÀ DI AGRARIA

Università di Catania:	
cattedra di Estimo rurale e contabilità	1
cattedra di Zootecnica generale	1
Università di Napoli:	
cattedra di Zoologia	1
Università di Perugia:	
cattedra di Topografia e costruzioni rurali	1
Università di Sassari:	
cattedra di Industrie agrarie	1

DISCIPLINE ECONOMICHE-STATISTICHE

Università di Bari:	
cattedra di Scienza delle finanze e diritto finanziario (Facoltà di Giurisprudenza)	1
cattedra di Economia politica (Facoltà di Economia e Commercio)	1
cattedra di Demografia (Facoltà di Economia e Commercio)	1
Università di Bologna:	
cattedra di Economia politica (Facoltà di Economia e Commercio)	1
Università di Napoli:	
cattedra di Economia politica (Facoltà di Economia e Commercio)	1
Università di Parma:	
cattedra di Politica economica e finanziaria (Facoltà di Economia e Commercio)	1
Università di Perugia:	
cattedra di Ragioneria generale ed applicata (Facoltà di Scienze politiche)	1
cattedra di Politica economica e finanziaria (Facoltà di Scienze politiche)	1
Università di Roma:	
cattedra di Economia politica (Facoltà di Giurisprudenza)	1
cattedra di Storia delle dottrine economiche (Facoltà di Scienze politiche)	1
cattedra di Statistica II (Facoltà di Economia e Commercio)	1
cattedra di Geografia economica (Facoltà di Economia e Commercio)	1
cattedra di Itituzione di statistica economica (Facoltà di Scienze Statistiche demografiche e attuariali)	1
cattedra di Istituzioni di analisi matematica (Facoltà di Scienze statistiche demografiche ed attuariali)	1
Istituto Universitario Navale di Napoli:	
cattedra di Economia politica (Facoltà di Economia marittima)	1

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Università di Bari:	
cattedra di Filosofia del diritto	1
cattedra di Diritto romano	1
Università di Catania:	
cattedra di Procedura penale	1
Università di Napoli:	
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico	1
cattedra di Diritto costituzionale e comparato	1
Università di Padova:	
cattedra di Istituzioni di diritto privato	1
Università di Roma:	
cattedra di Istituzioni di diritto romano	1

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Università di Roma:	
cattedra di Diritto amministrativo	1

FACOLTÀ DI ECONOMIA E COMMERCIO

Università di Catania:	
cattedra di Istituzioni di diritto privato	1
Università di Firenze:	
cattedra di diritto commerciale	1
Università di Messina:	
cattedra di diritto commerciale	1
Università di Pisa:	
cattedra di Filologia germanica	1
Università di Roma:	
cattedra di Istituzioni di diritto pubblico	1

FACOLTÀ DI LETTERE E FILOSOFIA

Università di Bari:	
cattedra di Letteratura italiana	1
Università di Bologna:	
cattedra di Storia moderna	1
Università di Cagliari:	
cattedra di Filosofia teoretica	1

FACOLTÀ DI FARMACIA

Università di Bari:	
cattedra di Farmacologia e farmacognosia	1

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA

Università di Milano:	
cattedra di Elementi di architettura e rilievo dei monumenti	1

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

Università di Napoli:	
cattedra di Malattie infettive profilassi e polizia veterinaria	1

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 giugno 1962

SEGNI

GUI — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli:* BOSCO
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1962
Atti del Governo, registro n. 157, foglio n. 1. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 maggio 1962, n. 868.

Autorizzazione al Fondo pensioni ed indennità al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, ad acquistare due immobili.

N. 868. Decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, il Fondo pensioni ed indennità al personale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, viene autorizzato ad acquistare per il prezzo complessivo di L. 220.000.000 (duecentoventimilioni) due immobili, siti in Milano al viale Monza, ai nn. 43, 43-a e 43-b.

Visto, *il Guardasigilli* Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 32. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1962, n. 869.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in frazione Piedim del comune di Arta (Udine).

N. 869. Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto dell'Ordine diocesano di Udine in data 10 agosto 1960, integrato con relazione in data 15 maggio 1961 e con prospetto e dichiarazione del 5 settembre 1961, relativo all'erezione della parrocchia del Sacro Cuore di Gesù in frazione Piedim del comune di Arta (Udine), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 30. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1962, n. 870.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « A. Ponti » di Gallarate.

N. 870. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Cassa scolastica dell'Istituto professionale per l'industria e l'artigianato « A. Ponti » di Gallarate, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1962, n. 871.

Erezione in ente morale delle Casse comunali di credito agrario di Buggerru (Cagliari) e di Esporlatu (Sassari).

N. 871. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per il tesoro, le Casse comunali di credito agrario di Buggerru (Cagliari) e di Esporlatu (Sassari) vengono erette in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 40. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1962, n. 872.

Erezione in ente morale della Cassa scolastica della Scuola media statale di lingua italiana di Merano.

N. 872. Decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1962, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la Cassa scolastica della Scuola media statale di lingua italiana di Merano, via XXX Aprile n. 23, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Bosco
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *luglio* 1962
Atti del Governo, registro n. 154, *foglio n.* 50. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 maggio 1962.

Ricostituzione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 24 dicembre 1951, n. 1669, con la quale è stato sostituito l'art. 21 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Visto l'art. 5 della legge 30 ottobre 1953, n. 841;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, art. 2, sulla devoluzione al Ministero della sanità delle attribuzioni dell'Alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il proprio decreto in data 11 giugno 1958, concernente la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Considerato che il Consiglio di amministrazione dell'Ente predetto è scaduto per compiuto triennio e che pertanto si rende necessario procedere alla ricostituzione dello stesso;

Considerato che ai sensi dell'art. 21 della legge 24 dicembre 1951, n. 1669, i rappresentanti degli iscritti all'Ente devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Visti i dati e le notizie acquisiti al riguardo dalla Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le Organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali, dal personale dell'Ente e dalle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è composto, oltre che dal Presidente, dai seguenti membri:

Benvenuto dott. Silvio, Colapinto Michele, Ferri Eugenio, Monteforte avv. Ernesto, Pagella prof. Mario, Passacantilli dott. Secondo, Binarelli Manlio e Vetere Ugo, in rappresentanza degli iscritti all'Ente;

De Pace Alberto e Poggesi Luigi, in rappresentanza dei pensionati statali;

Pinnarò dott. Salvatore, in rappresentanza dei magistrati;

Meloni gen. C. d'A. (aus.) Nicolò, in rappresentanza del personale militare;

De Angelis Luciano, in rappresentanza del personale amministrativo dell'Ente;

Cerza prof. dott. Luigi, in rappresentanza del personale sanitario dell'Ente;

Mezzacapo prof. Camillo, designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Fragomeni dott. Alfredo e Guerrieri dott. Danilo, designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Albanese dott. Angiolino e Prestipino dott. Pietro, designati dal Ministro per il tesoro;

Cramarossa prof. dott. Saladino, in rappresentanza del Ministero della sanità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 25 maggio 1962

SEGNI

BERTINELLI — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1962
Registro n. 4 Lavoro e prev. sociale, foglio n. 281. — GALLOZZI

(4321)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1962.
Modificazioni alla nomenclatura statistica delle merci della tariffa doganale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 41 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1961, n. 1339;

Ritenuta la necessità di modificare la nomenclatura statistica di alcune voci doganali o di rettificare alcuni errori che in fatto di statistica sono stati rilevati nella tariffa d'uso;

Su conforme parere dell'Istituto centrale di statistica;

Decreta:

Alla nomenclatura statistica delle seguenti voci doganali e alle corrispondenti note esistenti nella tariffa dei dazi doganali sono apportate le modifiche e le correzioni indicate qui di seguito:

08.11.C.VI. — Il n. 08 deve essere sostituito con un asterisco e, a piè di pagina, deve essere riportata la seguente distinzione:
11 ciliege;
08 altre.

08.11.C.IX. — Alla sottovoce viene assegnato il n. 14. L'asterisco e le distinzioni a piè di pagina sono soppressi.

12.01.G.V.*b*. — La parola « canapa » figurante al numero di statistica 40, a piè di pagina, deve essere sostituita con la parola « senapa ».

14.03.B. — (Nella tariffa d'uso la distinzione a piè di pagina deve essere preceduta da due asterischi).

14.04. — (Nella tariffa d'uso la discriminazione a piè di pagina deve essere preceduta da tre asterischi).

15.07.B.I. *b.2.bb.alfa*. — Le voci di statistica 051 e 052, riportate a piè di pagina, devono essere completate come segue:
051 - di pressione rettificato (o raffinato);
052 - di sansa rettificato (o raffinato).

15.07.B.II.*a*.1. — Le voci di statistica 059 e 060 riportate a piè di pagina devono essere completate come segue:
059 - di pressione (greggio);
060 - di sansa (greggio);
140 - di pressione rettificato (o raffinato);
141 - di sansa rettificato (o raffinato).

15.07.B.II. *a.2.bb.alfa*. — Alla sottovoce viene assegnato il numero di statistica 065. La distinzione a piè di pagina è soppressa.

15.07.B.II. *a.2.bb.beta*. — Le voci di statistica 067 e 068 riportate a piè di pagina devono essere modificate e completate come segue:
066 - di sansa (greggio);
067 - di pressione rettificato (o raffinato);
068 - di sansa rettificato (o raffinato).

22.10. — Gli aceti commestibili e i loro succedanei devono essere indicati in « l. » oltrechè in kg.

28.46.B. — (Nella tariffa d'uso la discriminazione a piè di pagina deve essere preceduta da due asterischi).

29.11.A.V.*e*.2. — (Nella tariffa d'uso il n. 19 deve essere sostituito col n. 18).

29.14.A.II.*c*.2.*bb*. — (Nella tariffa d'uso il n. 24 deve essere sostituito col n. 23).

29.44.A. — Le penicilline devono essere indicate in « milioni di unità » oltrechè in grammi.

44.01.A. — La legna da ardere di ogni specie deve essere indicata in « m³ » oltrechè in tonnellate.

57.04. — Al n. 01 (a piè di pagina) le parole « compresi i cascami e gli sfilacciati » sono soppresse. Al n. 06 devono essere aggiunte le seguenti altre voci:
09 altre: gregge;
12 altre: pettinate;
15 altre: cascami e sfilacciati.

69.03.C.III. — Alla voce è assegnato il n. 15. L'asterisco e la distinzione a piè di pagina sono soppressi.

73.02.H. — Il n. 26 deve essere sostituito con un asterisco e, a piè di pagina, deve essere riportata la seguente distinzione:
25 ferro - molibdeno;
26 ferro - vanadio.

73.16.A.II.*a*. — Il n. 04 deve essere sostituito con un asterisco e, a piè di pagina, deve essere riportata la seguente distinzione:
05 del peso, per metro lineare, di 20 kg. o più;
06 del peso, per metro lineare, inferiore a 20 kg.

73.15.B.IV.*d*.2. *aa.alfa.a'.1'*. — (Nella tariffa d'uso il n. 233 a piè di pagina deve essere corretto in 323).

84.08.A. — I propulsori a reazione devono essere indicati in « N. » oltrechè in kg.

84.08.B. — Le turbine a gas devono essere indicate in « N. » oltrechè in kg.

84.36.A. — Le macchine di questa voce devono essere indicate in « N. » oltrechè in kg.

84.55.C.II.*b*. — (Nella tariffa d'uso, alla sottovoce deve essere riportato il n. 12).

84.59.E.X.*b*.5. — Alla sottovoce è assegnato il n. 52. La distinzione a piè pagina è soppressa.

85.15.A III.*a*. — Anche gli apparecchi del n. 17. a piè pagina, devono essere indicati in « N. » oltrechè in kg.

86.15.A III.*b*. — Anche gli apparecchi del n. 22, a piè di pagina, devono essere indicati in « N. » oltrechè in kg.

86.05.B. — Anche gli altri veicoli del n. 10, a piè di pagina, devono essere indicati in « N » oltrechè in kg.

90.16.B.III.*b*. — (Nella tariffa d'uso il numero di statistica 54 deve essere corretto in 34).

Il presente decreto avrà applicazione dal 1° agosto 1962.

Roma, addì 5 giugno 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

(4269)

DECRETO MINISTERIALE 15 giugno 1962.

Ricostituzione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 23 della legge 19 gennaio 1942. n. 22, modificato con l'art. 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 46;

Visto il proprio decreto in data 18 giugno 1958, concernente la composizione del Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali;

Considerato che il Collegio sindacale dell'Ente predetto è scaduto per compiuto triennio e che pertanto si rende necessario procedere alla ricostituzione dello stesso;

Considerato che ai sensi dell'art. 23 della legge precitata i rappresentanti degli iscritti all'Ente devono essere designati dalle Organizzazioni sindacali dei dipendenti dello Stato a carattere nazionale maggiormente rappresentative;

Visti i dati e le notizie acquisite al riguardo dalla Amministrazione e valutati gli elementi che concorrono a determinare il giudizio sulla rappresentatività delle singole Organizzazioni;

Considerato il conseguente riparto di detta rappresentanza di categoria tra le Organizzazioni giudicate più rappresentative;

Viste le designazioni all'uopo effettuate dalle Organizzazioni sindacali e dalle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Il Collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali è ricostituito come segue:

Mazzetti dott Paolo, membro effettivo con funzioni di presidente e Oliva dott. Guido, membro supplente, designati dal presidente della Corte dei conti;

Lattari dottor Francesco, membro effettivo e D'Amato dott. Nicola, membro supplente, designati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Cossu dott. Edmondo, membro effettivo e Ferrante dott.ssa Flora nata Florio, membro supplente, designati dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Baldazzi dott. Duilio, membro effettivo e Ponzio dott. Antonio, membro supplente, designati dal Ministro per il tesoro;

Brogi Oreste e Ghezzi dott. Carlo, membri effettivi; Ligotti dott. Amedeo e Usai Carlo, membri supplenti, in rappresentanza degli iscritti all'Ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 giugno 1962

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTINELLI

Il Ministro per il tesoro
TREMELLONI

(4322)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1962.

Norme per l'accertamento, la liquidazione ed il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati delle varie fibre tessili naturali, artificiali e sintetiche di produzione nazionale per il periodo corrispondente all'esercizio finanziario 1962-63.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1;

Visto il decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito, con modificazioni, nella legge 18 febbraio 1949, n. 27;

Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 940;

Vista la legge 22 marzo 1951, n. 205;

Visto il decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 14 febbraio 1954, n. 5;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Ritenuta l'opportunità di disciplinare l'accertamento, la liquidazione e il pagamento dell'imposta di fabbricazione sui filati di produzione nazionale per il periodo corrispondente all'esercizio finanziario 1962-63;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta di fabbricazione sui filati, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, successivamente modificato, continuerà a riscuotersi, per i filati di produzione nazionale e per il periodo corrispondente all'esercizio finanziario 1962-1963, col sistema dell'abbonamento, salvo quanto disposto dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, per i fabbricanti nei confronti dei quali l'accertamento della produzione, agli effetti della liquidazione dell'imposta, viene effettuato mediante la installazione dei contatori.

Art. 2.

L'abbonamento, previsto dal precedente art. 1, è stabilito per le singole categorie di produttori di filati, mediante applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

1) *Categoria cotonieri*:

Comprende i produttori di:

filati costituiti da solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o da solo fiocco di canapa oppure da cotone (sodo, cascame o rigenerato) in mista con fiocco di canapa ovvero filati costituiti da fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) da sola o in mista intima con cotone (sodo, cascame o rigenerato) o con fiocco di canapa:

1° turno giornaliero di lavorazione L. 2.290 per fuso-anno;

2° e 3° turno giornaliero di lavorazione L. 2.000 per fuso-anno.

Il fiocco di fibra artificiale o sintetica da adoperare per la fabbricazione dei filati prodotti dalla categoria cotonieri ha di regola una lunghezza non superiore a 45 mm. Epperò, qualora la lunghezza del fiocco adoperato superi i 70 mm., i filati stessi per essere ammessi, in caso di esportazione, alla restituzione della imposta debbono misurare meno di 55.000 metri per chilogrammo.

Per la categoria cotonieri la determinazione del canone è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati, ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta.

2) *Categoria canapieri-linieri*:

Comprende i fabbricanti di:

a) filati pettinati di canapa, di lino, di ramiè, di agave, di manila, di sisal, di cocco, di sparto, di ginestra e di gelsolino ed i filati cardati delle relative stoppe, prodotti con filatoi ad aletta:

Turni giornalieri di lavorazione	Misure unitarie d'imposta per fuso-anno con fusi di scartamento:						
	fino a 63,5 mm.	più di 63,5 fino a 83,9 mm.	più di 83,9 fino a 101,6 mm.	più di 101,6 fino a 203,2 mm.	più di 203,2 fino a 228,6 mm.	più di 228,6 fino a 254 mm.	più di 254 mm.
1° turno . . .	2.625	2.907	3.150	3.787	4.200	4.700	5.000
2° turno .	2.297	2.544	2.756	3.314	3.675	4.112	4.375
3° turno	2.100	2.325	2.520	3.030	3.360	3.760	4.000

Per i filati di canapa prodotti con fusi di scartamento più di 203.2 fino a 228.6 millimetri; più di 228,6 fino a 254 millimetri: più di 254 millimetri, le relative misure unitarie d'imposta sopra stabilite sono applicabili soltanto se detti filati misurino non più di 890 metri per chilogrammo. Qualora i filati stessi misurino più di 890 metri per chilogrammo le misure unitarie d'imposta suddette sono aumentate del 20%.

Per scartamento del fuso deve intendersi l'altezza utile del rocchetto, ossia la distanza fra le facce interne delle flange del rocchetto stesso;

b) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*) prodotti con filatoi a campana sistema centrifugo;

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5425 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4960 per fuso-anno;

c) filati costituiti con le materie prime di cui alla sopraindicata lettera *a*), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3200 per fuso-anno.

Per questa categoria le misure unitarie d'imposta sono calcolate al netto della quota parte dei filati esportati all'estero e, pertanto, nessun rimborso compete all'atto della esportazione dei filati e dei rispettivi manufatti e confezioni.

3) *Categoria jutieri*:

Comprende i produttori di filati di juta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4000 per fuso-anno:

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3500 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3200 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

4) *Categoria lanieri*:

Comprende i produttori di:

Alfa) filati cardati:

a) tipo autonomi « sistema laniero »:

I) filati cardati costituiti da cotone rigenerato o da cascami di cotone da soli o in mista intima con cascami o rigenerati di fibre artificiali o sintetiche, o con rigenerati di lino, o di canapa, o di juta o in mista anche con cotone sodo, anelli o stoppini di cotone, o fiocco di fibra artificiale o sintetica, oppure costituiti da solo cascame o rigenerato di fibra artificiale o sintetica e, in ogni caso, contenenti o non lana rigenerata in quantità non superiore al 10%, misuranti non più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 787 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 720 per fuso-anno;

II) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1.050 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 920 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 840 per fuso-anno;

III) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti non più di 24.000 metri per chilogrammo, prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 1520 per fuso anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1330 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, lire 1216 per fuso-anno:

IV) filati cardati costituiti da materie prime come al precedente comma I), misuranti più di 24.000 metri per kg., prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, lire 1760 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, lire 1540 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, lire 1408 per fuso-anno.

Le misure unitarie d'imposta stabilite rispettivamente per i filati cardati di cui ai precedenti commi I), II), III) e IV) sono applicabili soltanto nel caso in cui tali filati siano prodotti con filatoi alimentati esclusivamente da stoppini ricavati per divisione diretta del velo ed i filatoi stessi risultino installati in fabbriche che non dispongano di banchi di stiro.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come ai precedenti commi I), II), III) e IV) prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro, si applicano, ai fini della liquidazione del canone annuo di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri:

b) filati cardati « sistema laniero »:

I) costituiti da fiocco di fibra artificiale o sintetica da solo o in mista intima con cascami di fibra artificiale o sintetica prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, lire 1100 per fuso-anno:

2° turno giornaliero di lavorazione, lire 962 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, lire 880 per fuso-anno;

II) costituiti da materie prime come al precedente comma I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, lire 1760 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, lire 1540 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, lire 1408 per fuso-anno.

Per i filati cardati costituiti da materie prime come alla precedente lettera *b)* prodotti in fabbriche provviste di banchi di stiro si applicano, ai fini della liquidazione del canone annuo di abbonamento, le misure unitarie d'imposta stabilite per la categoria cotonieri;

c) filati cardati costituiti:

I) da sola lana rigenerata, oppure da lana (vergine, cascame) in misura non superiore al 35% in mista intima con lana rigenerata, fiocco di fibra artificiale o sintetica o con altre fibre (cascami, rigenerate) prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno.

Ai fini dell'applicazione delle misure unitarie d'imposta di cui alla lettera *c*-I), gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione accerteranno mediante controllo diretto ovvero con prelevamento saltuario di campioni da spedire per l'analisi ai competenti Laboratori chimici delle dogane, che la quantità di lana (vergine, cascame) contenuta nelle miste dei filati cardati di cui alla predetta lettera *c*-I) non superi il limite del 35%.

I filati ottenuti dalle miste che abbiano un contenuto di lana (vergine o cascame) superiore al 35 % prodotti con i filatoi indicati al comma *c*-I) vanno tassati con la applicazione delle misure unitarie d'imposta di cui alla successiva lettera *d*-I);

II) da materie prime come alla suindicata lettera *c*-I) prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5170 per fuso-anno:

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4524 per fuso-anno:

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4136 per fuso-anno:

d) filati cardati costituiti:

I) da lana vergine da sola o in mista intima con cascami di lana o con lana rigenerata o con altre fibre rigenerate o non, prodotti con filatoi intermittenti o con filatoi continui diversi dai ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2590 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2266 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2072 per fuso-anno;

II) da materie prime come alla suindicata lettera *d*-I), prodotti con filatoi ring:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 3675 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3360 per fuso-anno;

e) filati cardati contenenti non meno del 50 % di cascami di pelo di capra in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale o sintetica prodotti con l'impiego di filatoi intermittenti o di filatoi continui diversi dai ring esclusivamente con cascami di pelo di capra ottenuti presso gli stessi stabilimenti produttori di filati pettinati di pelo di capra:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 2000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 1750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 1600 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 50% di pelo di capra si applicano le misure unitarie d'imposta previste alla precedente lettera *d*-I);

f) filati cardati costituiti da cascame di fibra artificiale in mista intima con capelli umani in quantità non inferiore al 15 %, ma non superiore al 50 %:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 960 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 840 per fuso-anno;

3°, turno giornaliero di lavorazione, L. 770 per fuso-anno.

Per le fabbriche di filati cardati nelle quali sono installati esclusivamente « selfacting » di tipo antiquato che abbiano fusi montati su fusiera rigida, le aliquote stabilite al n. 4, lettera *d*-I), del gruppo « filati cardati » sono ridotte del 10% quando il numero complessivo dei fusi installati in fabbrica non sia superiore a 800 e del 5 % quando sia superiore a 800.

Beta) filati pettinati:

a) prodotti con filatoi « selfacting »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5350 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4681 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4280 per fuso-anno;

b) prodotti col « sistema francese e filatoi ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 8500 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 7437 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 6800 per fuso-anno;

c) prodotti col « sistema inglese e filatoi ring »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 6400 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 5600 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5120 per fuso-anno;

d) prodotti col « sistema inglese e filatoi a campana »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 5200 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4550 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 4160 per fuso-anno;

e) prodotti col « sistema inglese e filatoi ad aletta »:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno;

f) filati pettinati costituiti di lana vergine da sola o in mista intima con cotone o fiocco di fibra artificiale o sintetica prodotti con filatoi normalmente impiegati per la produzione di filati di cotone:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 7100 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 6212 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 5680 per fuso-anno;

g) filati pettinati costituiti di fiocco di fibra acrilica da solo o in mista intima con altre fibre sintetiche o artificiali, misuranti meno di 55.000 metri per chilogrammo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 3235 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 2830 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 2588 per fuso-anno;

h) filati pettinati contenenti non meno del 30% di « peli grossolani » in mista intima con fiocco o cascame di fibra artificiale o sintetica:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 4900 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 4290 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 3920 per fuso-anno.

Per i filati suddetti contenenti una percentuale inferiore al 30 % di peli grossolani si applicano le misure unitarie d'imposta previste alla precedente lettera *c*) per i filati pettinati prodotti col « sistema inglese e filatoi ring ».

Anche per la categoria dei lanieri la determinazione dei canoni è fatta su tutta la produzione senza alcuna detrazione per i prodotti esportati ai quali quindi compete, in caso di esportazione, la restituzione dell'imposta.

Tale restituzione per i filati cardati compresi al n. 4, lettera *a*), commi I) e III), lettera *b*) e lettera *f*), nonchè per i filati pettinati lettera *g*) va effettuata con le aliquote d'imposta previste per i filati di fiocco di fibra artificiale di cui all'art. 1, paragrafo II) del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029.

Per i filati cardati compresi al n. 4) lettera *a*) commi II) e IV), tale restituzione va effettuata con le aliquote previste per i filati di cotone, di cui all'art. 1, paragrafo I) del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029.

5) *Categoria filandieri di seta*:

Comprende i produttori di filati di seta:

bacinella per la trattura della seta fino a 8 capi, L. 52 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 9 a 12 capi, L. 70 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura della seta da 13 a 16 capi, L. 77 per giorno di otto ore lavorative;

bacinella con un numero di capi superiore a 16, L. 77 più L. 5 per ogni capo oltre i 16 capi, per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per i filati di doppio fino a due capi, L. 88 per ogni capo e per giorno di otto ore lavorative;

bacinella per filati di doppio oltre due capi, munita di dispositivo per la ricerca automatica del capobava, L. 38 per ogni capo e per ogni giorno di otto ore lavorative;

bacinella per la trattura automatica della seta (tipo giapponese), L. 5 per ogni capo e per giorno di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

6) *Categoria filatori di cascami di seta*:

a) filati pettinati (chappe):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 355 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 310 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 284 per fuso-anno;

b) filati cardati (burretta):

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 340 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 300 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 272 per fuso-anno;

c) filati pettinati di fiocco di fibra artificiale o sintetica di lunghezza da 70 mm o più, da solo o in mista intima con cascami di seta, misuranti non meno di 55.000 metri per chilogrammo:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 585 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 511 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 468 per fuso-anno.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati alla esportazione.

7) *Categorie di filatori di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo, per ogni filiera considerata in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 38.560;

b) filati di fibre artificiali all'acetato a filamento continuo, per ogni filiera considerata in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 201.085.

I filatori delle sopra cennate categorie, in caso di esportazione, hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti previsti alle lettere *d*), *e*) ed *f*) del successivo art. 27 ed esportati all'estero fino alle date rispettivamente indicate nelle stesse lettere.

8) *Categoria filatori di fibre artificiali al cuprammonio a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 10.925.

9) *Categoria filatori di fibre artificiali alla viscosa a filamento continuo ad alta resistenza*:

per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 77.815.

10) *Categoria filatori di fibre sintetiche a filamento continuo* (compresi lamette e crini ed i filati lanasel, lanalux e simili):

a) filati di fibre poliammidiche:

stabilimenti presso i quali la produttività pro-filiera anno, accertata per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1961, è risultata:

I) non superiore a kg. 3390 ed avente titolo medio compreso fra 26 e 48 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 355.265;

II) superiore a kg. 3390, ma non a kg. 4000 ed avente titolo medio compreso fra 26 e 34 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 731.700;

III) superiore a kg. 4000, ma non a kg. 4800 ed avente titolo medio compreso fra 24 e 32 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dello anno, L. 546.060;

IV) superiore a kg. 4800, ma non a kg. 8000 ed avente titolo medio compreso fra 31 e 39 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.421.060;

V) superiore a kg. 8000, ma non a kg. 11.000 ed avente titolo medio compreso fra 160 e 170 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.469.145;

VI) superiore a kg. 11.000, ma non a kg. 20.000 ed avente titolo medio compreso fra 24 e 59 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.421.060;

VII) superiore a kg. 20.000, ma non a kg. 28.000 ed avente titolo medio compreso fra 1150 e 1250 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.941.865;

VIII) superiore a kg. 28.000, ma non a kg. 40.000 ed avente titolo medio compreso fra 160 e 500 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno L. 1.421.060;

IX) superiore a kg. 40.000 ed avente titolo medio compreso fra 1150 e 1250 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.250.830;

b) filati di fibre poliammidiche ad alta resistenza:

stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1961 è risultata:

I) non superiore a kg. 16.000 ed avente titolo medio compreso fra 200 e 550 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.269.875;

II) superiore a kg. 16.000, ma non a kg. 20.000 ed avente titolo medio compreso fra 60 e 100 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.740.145;

III) superiore a kg. 20.000 ed avente titolo medio compreso fra 820 ed 860 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.269.875;

c) filati di fibre poliviniliche:

stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno, accertata per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1961 è risultata:

I) non superiore a kg. 3600 ed avente titolo medio compreso fra 110 e 140 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 245.070;

II) superiore a kg. 3600, ma non a kg. 19.600 ed avente titolo medio compreso fra 410 e 450 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 818.770;

III) superiore a kg. 19.600, ma non a kg. 26.500 ed avente titolo medio compreso fra 830 e 870 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.192.800;

IV) superiore a kg. 26.500, ma non a kg. 28.500 ed avente titolo medio compreso fra 515 e 555 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 135.900;

V) superiore a kg. 28.500, ma non a kg. 29.100 ed avente titolo medio compreso fra 540 e 580 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 575.875;

VI) superiore a kg. 29.100, ma non a kg. 29.600 ed avente titolo medio compreso fra 545 e 585 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.007.645;

VII) superiore a kg. 29.600, ma non a kg. 30.500 ed avente titolo medio compreso fra 630 e 670 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 733.545;

VIII) superiore a kg. 30.500, ma non a kg. 37.500 ed avente titolo medio compreso fra 1030 e 1070 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.884.790;

IX) superiore a kg. 37.500, ma non a kg. 39.000 ed avente titolo medio compreso fra 620 e 660 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 237.595;

X) superiore a kg. 39.000, ma non a kg. 45.000 ed avente titolo medio compreso fra 1260, e 1300 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 1.886.215;

XI) superiore a kg. 45.000, ma non a kg. 51.000 ed avente titolo medio compreso fra 910 e 950 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.303.785;

XII) superiore a kg. 51.000 ed avente titolo medio compreso fra 1355 e 1395 denari, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 2.863.775;

d) filati di fibre poliestere, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 3.060.270;

e) filati di fibre polietileniche:

stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1961 è risultata:

I) non superiore a kg. 5750 ed avente titolo medio compreso fra 480 e 520 denari, per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 214.715;

II) superiore a kg. 5750, ma non a kg. 8100 ed avente titolo medio compreso fra 500 e 540 denari, per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 512.385;

III) superiore a kg. 8100, ma non a kg. 8600 ed avente titolo medio compreso fra 630 e 670 denari, per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 899.050;

IV) superiore a kg. 8600, ma non a kg. 9500 ed avente titolo medio compreso fra 500 e 540 denari, per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 469.340;

V) superiore a kg. 9500 ed avente titolo medio compreso fra 600 e 640 denari, per ogni filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 1.246.250.

L'imposta di cui ai precedenti commi I), II), III), IV), e V) è aumentata proporzionalmente se le ore e le giornate lavorative risultano rispettivamente superiori a otto ore per giornata e a 285 giorni nell'anno.

f) filati di fibre di polistirolo:

stabilimenti presso i quali la produttività pro filiera-anno accertata per il periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1961 è risultata:

I) non superiore a kg. 12.000 ed avente titolo medio compreso fra 1330 e 1370 denari, per ogni filiera in attività per 10 ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi, L. 193.530;

II) superiore a kg. 12.000 ed avente titolo medio compreso fra 880 e 920 denari, per ogni filiera in attività per 10 ore effettive giornaliere e 285 giorni lavorativi, L. 105.160.

L'imposta di cui ai precedenti commi I) e II) è aumentata proporzionalmente se le ore e le giornate lavorative risultano rispettivamente superiori a dieci ore per giornata e a 285 giorni nell'anno.

g) filati di fibre polipropileniche, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 510.385.

11) *Categoria produttori di filati di vetro*:

a) filati di vetro a filamento continuo, per ogni filiera in attività continua per 365 giorni dell'anno, lire 2.996.205;

b) filati di vetro a filamento discontinuo:

I) prodotti in stabilimenti presso i quali le fibre sono ottenute per estrusione della massa di vetro fuso attraverso i fori della filiera, per ogni filiera producente fasci di filamenti destinati a costituire filati a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 576.980;

II) prodotti in stabilimenti presso i quali le fibre sono ottenute per fusione di bacchette di vetro, per ogni macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato a fibra discontinua, con o senza anima, in attività continua per 365 giorni dell'anno, L. 475.785.

Le misure unitarie d'imposta stabilite per le categorie di cui ai paragrafi 7), 8), 9), 10) e 11) calcolato sulla base degli elementi tecnici di produzione rilevati dagli Uffici nel periodo 1° luglio 1960-30 giugno 1961, sono applicabili soltanto nei confronti degli stabilimenti presso i quali detti elementi tecnici vennero accertati.

Le categorie di cui ai paragrafi 8), 9), 10) e 11) non hanno diritto alla restituzione dell'imposta per i prodotti esportati, perchè le relative misure unitarie sono calcolate al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

12) *Categoria filatori a mano di canapa*:

per i filati di canapa misuranti, per ogni chilogrammo, più di 890 metri, ottenuti da filatori a mano, per ogni gancio (uncino o raggino) L. 30 per giornata di otto ore lavorative.

L'imposta è aumentata proporzionalmente se le ore lavorative risultano superiori a otto per giornata.

La categoria non ha diritto alla restituzione della imposta per i prodotti esportati perchè la relativa misura unitaria è calcolata al netto dell'imposta corrispondente ai prodotti destinati all'esportazione.

Art. 3.

Le misure unitarie d'imposta, per il calcolo dei canoni annuali di abbonamento, fissate al precedente art. 2, si riferiscono:

a) ad un fuso di filatura installato e funzionante in un turno giornaliero di lavorazione per 285 giorni di un anno per i filati, anche misti, di cotone, di lana, di lino, di canapa, di juta, di cascami di seta pettinata (chappe), di cascami di seta cardata (burretta) e di fiocco di fibra artificiale o sintetica.

I 285 giorni di cui al precedente comma riguardano i giorni lavorativi considerati per la determinazione

dei canoni annuali in base alle misure unitarie d'imposta stabilite per i filati indicati alla precedente lettera *a*).

Le inattività dovute alle ferie ed alla festa del Santo Patrono devono essere preventivamente denunciate al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione entro le ore 11 del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione.

Qualora l'inizio della inattività di cui al precedente comma non venga come innanzi denunciato, per le inattività non denunciate è dovuta l'imposta.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, intendono eseguire lavorazioni anche nei giorni considerati festivi, sono tenuti a farne preventiva denuncia all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione agli effetti del pagamento della maggiore imposta dovuta.

Qualora dette lavorazioni vengano eseguite con numero di filatoi oppure con orario di lavorazione diversi da quelli convenzionati, le lavorazioni stesse dovranno essere effettuate sotto vigilanza finanziaria continuativa con spese a carico delle ditte interessate:

b) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno di 365 giorni per i filati di fibre tessili artificiali e sintetiche a filamento continuo (compresi lamette e crini, nonchè i filati di lanasel, lanalux e simili), alla viscosa, all'acetato, al cuprammonio, alla viscosa ed alta resistenza e per i filati di fibre poliammidiche, polivinliche, poliestere, polipropileniche e poliammidiche ad alta resistenza;

c) ad una filiera in attività per otto ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi per i filati di fibre polietileniche:

d) ad una filiera in attività per dieci ore effettive giornaliere e per 285 giorni lavorativi per i filati di fibre polistiroliche.

e) ad una filiera in attività continua durante tutto l'anno per i filati di vetro a filamento sia continuo che discontinuo prodotti negli stabilimenti presso i quali le fibre sono ottenute per estrusione della massa fusa di vetro attraverso i fori delle filiere;

f) ad una macchina producente fasci di filamenti destinati a costituire filato di fibra discontinua di vetro in attività continua durante tutto l'anno negli stabilimenti presso i quali le fibre sono ottenute per fusione di bacchette di vetro:

g) ad una bacinella per la trattura della seta, attiva per otto ore giornaliere lavorative, comprese le bacinelle per i filati di doppio e quelle automatiche per la trattura della seta;

h) ad un gancio (uncino o raggino) attivo per otto ore giornaliere lavorative per la filatura a mano di canapa.

Qualsiasi variazione nel numero dei giorni lavorativi dell'anno, come sopra calcolati per la determinazione dei canoni annuali, va tenuto presente per operare i conguagli d'imposta che ne derivano.

Art. 4.

Il turno giornaliero di lavorazione di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente ha la durata di otto ore teoriche giornaliere continuative ivi compresa la mezza ora di riposo e però le misure d'imposta stabilite per ogni fuso si riferiscono ad una lavorazione effettiva corrispondente a sette ore e mezza per turno.

Qualora nel corso del turno di lavoro di otto ore teoriche giornaliere vengano ad essere effettuate, per qualsiasi motivo, più di sette ore e mezza effettive di lavoro, è dovuta la differenza d'imposta per la maggiore produzione conseguita rispetto a quella realizzabile nelle sette ore e mezza di lavoro effettive di turno.

Le fabbriche che intendano prolungare il normale turno di sette ore e mezza effettive di lavoro, sono tenute a farne preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed a corrispondere l'imposta afferente alla maggiore produzione conseguita nelle ore straordinarie effettive compiute, con l'applicazione della misura unitaria d'imposta corrispondente al turno di lavorazione prolungato.

Art. 5.

Il turno di otto ore teoriche giornaliere, agli effetti fiscali, corrisponde per ogni settimana lavorativa a 48 ore.

Qualora il numero totale delle 48 ore settimanali sia ridotto, per tutti i filatoi o macchine da filiera installati in un reparto omogeneo di filatura, per un periodo di almeno sei giorni lavorativi consecutivi, ad un numero inferiore di ore preventivamente denunciato è consentita una proporzionale riduzione del canone. E però, nel caso che la riduzione riguardi più turni di lavoro nella stessa giornata e ogni turno sia ridotto a non più di sei ore, per i primi due turni di lavoro si applica la misura unitaria d'imposta stabilita per il primo turno, commisurata alle ore effettive di lavoro di ogni turno, e per il terzo turno la misura unitaria di imposta stabilita per il terzo turno pure commisurata alle ore effettive del turno stesso.

Comunque, quando per effetto della suindicata riduzione delle ore di lavoro nella stessa giornata non vengano compiute più di dodici ore di lavoro, si applica la misura unitaria di imposta stabilita per il primo turno commisurata alle ore effettive di lavoro.

Quando il sistema di lavorazione ad attività ridotta non sia osservato da parte del fabbricante per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuna riduzione di canone compete alla ditta, la quale, nel caso, è tenuta al pagamento dell'imposta calcolata in base all'orario giornaliero dei turni stabiliti in convenzione.

Nel caso di lavorazione effettuata con tre turni in una stessa giornata, il fabbricante, che denunci di voler sopprimere per sistema di lavorazione ridotto uno qualsiasi dei tre turni, è pure sempre tenuto a pagare l'imposta stabilita per i primi due turni di lavorazione. Similmente, nel caso di lavorazione su due turni, qualora il fabbricante denunci di volerne sopprimere uno qualsiasi, la liquidazione dell'imposta sarà effettuata con l'applicazione della misura unitaria prevista per il primo turno di lavorazione.

Qualsiasi altra modificazione agli elementi presi a base per la stipulazione della convenzione di abbonamento, che importi un nuovo sistema di lavorazione non contemplato nel presente decreto e che comunque dia luogo a variazione di canone, deve essere preventivamente denunciata dalla ditta al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione. Il sistema di lavorazione che deriva dalla suindicata variazione deve essere osservato dalla ditta, ai fini della diminuzione della imposta, per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consentivi.

Non interrompe il periodo di sei giorni lavorativi concutivi previsto dal presente articolo e dai successivi articoli 6, 9, 11, 12 e 14, l'inattività totale o parziale della fabbrica o di un suo reparto omogeneo di filatura dovuta all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla volontà del fabbricante e denunciata nei modi prescritti, purchè il sistema o il genere di lavorazione intrapreso venga in complesso attuato per un periodo di tempo non inferiore a quello stabilito per fruire delle concessioni.

Art. 6.

I fabbricanti che, per esigenze della propria industria, sogliono eseguire più turni di lavoro nella stessa giornata con un numero di filatoi o macchine da filiera differente da turno a turno, possono essere ammessi a pagare l'imposta in base al numero dei filatoi o macchine da filiera funzionanti per ciascun turno di lavoro, purchè tale sistema di lavorazione, preventivamente denunciato al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, abbia carattere stabile o quanto meno una durata non inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi e la lavorazione sia effettuata sotto vigilanza continuativa finanziaria con spese a carico del fabbricante interessato.

Qualora il sistema di lavorazione di cui al precedente comma non sia osservato dalla ditta per il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per tutti i turni di lavoro eseguiti sarà effettuata in base al numero massimo dei filatoi o macchine da filiera installati e funzionanti e per il periodo di effettiva lavorazione.

Quando il sistema di lavorazione di cui al precedente primo comma abbia una durata non inferiore a 24 giorni lavorativi consecutivi, la lavorazione stessa può essere assoggettata a vigilanza saltuaria purchè i filatoi o le macchine da filiera dichiarati inattivi nei differenti turni siano raggruppati in un'unica sala e le macchine stesse siano contraddistinte con l'apposizione di apposito cartello indicatore, opportunamente colorato, recante il numero distintivo della macchina.

Detti cartelli stabilmente fissati ai filatoi ed opportunamente suggellati dal funzionario dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, devono essere posti in maniera tale che le macchine da filiera ed i filatoi inattivi nei singoli turni possano essere immediatamente identificati da qualsiasi punto della sala di filatura.

Le spese per tale vigilanza sono a carico delle ditte interessate.

Art. 7.

Agli effetti della determinazione del canone annuo di abbonamento per il periodo corrispondente all'esercizio finanziario 1962-63 i fabbricanti di filati debbono far pervenire, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita dichiarazione di conferma o di rettifica della denuncia già a suo tempo presentata a termini dell'art. 7 del decreto ministeriale 24 ottobre 1961.

Qualora durante il corso dell'abbonamento venga variato il tipo oppure aumentato il numero dei filatoi o delle macchine di filiera, rispetto a quelli denunciati a termine dell'art. 4, lettera *a*), del decreto ministeriale 27 febbraio 1947 e convenzionati, i fabbricanti debbono farne preventiva comunicazione al competente Ufficio tecnico per il conseguente aggiornamento della convenzione e del canone di abbonamento.

Ogni variazione apportata durante lo stesso periodo di abbonamento agli elementi indicati nelle lettere *b*) e *c*) della denuncia di cui all'art. 4 del sopraindicato decreto ministeriale e che comunque comporti un aumento d'imposta deve essere preventivamente comunicato a mezzo telegrafo al competente Ufficio tecnico che dispone per i controlli del caso e provvede per la conseguente liquidazione della maggiore imposta dovuta.

Art. 8.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, ricevuta la denuncia di cui al precedente art. 7 e fatti gli opportuni accertamenti, procede nei confronti di ogni ditta fabbricante alla determinazione del canone annuo di abbonamento ed alla stipulazione della relativa convenzione.

La convenzione deve contenere:

a) gli estremi della denuncia e gli elementi necessari per la determinazione del canone risultanti dalla denuncia stessa e dagli accertamenti d'ufficio;

b) l'ammontare del canone e le modalità di pagamento;

c) gli obblighi della ditta e l'esplicito richiamo alle sanzioni previste per le eventuali violazioni.

La convenzione è valida per l'esercizio finanziario a cui si riferisce l'abbonamento ed è stipulata con i singoli fabbricanti o con i loro mandatari.

Nei confronti dei produttori di filati per i quali sono state stabilite nel presente decreto nuove misure unitarie di imposta oppure le predette misure risultano variate rispetto a quelle dell'annata precedente si procederà, per ciascuna ditta fabbricante, a termine dello art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, al conguaglio dell'imposta a far tempo dal 1° luglio 1962.

Art. 9.

Le ditte, le quali intendono passare, anche utilizzando soltanto una parte del filatoio installato, da un genere di lavorazione ad un altro diverso da quello convenuto nell'abbonamento o stabilito d'ufficio e che comporti variazioni nelle misure unitarie d'imposta in base alle quali sono liquidati i canoni annuali, sono tenute a farne preventiva denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, indicando il genere della nuova lavorazione e la sua presunta durata che, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi, nonchè il numero e la matricola dei filatoi destinati a tale lavorazione.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le spese per la vigilanza di dette speciali lavorazioni sono a carico dei fabbricanti.

Nel caso che il nuovo genere di lavorazione comporti l'applicazione di misure unitarie d'imposta più basse di quelle adottate in convenzione, e non venga osservato il periodo minimo di sei giorni lavorativi consecutivi, nessuno scarico d'imposta sarà concesso alla ditta. Nel caso invece che il genere di lavorazione comporti l'adozione di misure unitarie d'imposta più elevate e

la lavorazione non sia attuata per il periodo minimo di cui sopra, la liquidazione del canone sarà effettuata con l'applicazione di tali maggiori misure d'imposta e per l'intero periodo di sei giorni.

Qualora durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 10.

Le ditte, le quali, per esigenze della propria industria abbiano necessità di preparare, in via sperimentale, campioni di particolari tipi di filati utilizzando anche una parte dei fusi montati sul filatoio, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare tale lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale dovrà essere specificata la lavorazione sperimentale che si intende effettuare nonchè la sua presunta durata, che potrà, nel caso, essere inferiore a sei giorni lavorativi previsti dal precedente art. 9.

Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa con spese a carico della ditta interessata.

Art. 11.

Le ditte che abbiano la necessità di ridurre il numero dei fusi funzionanti su uno o più filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare detta lavorazione, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale debbono indicare: la matricola dei filatoi impiegati in tale lavorazione, il numero dei fusi da mantenere attivi e quelli inattivi su ciascun filatoio nonchè la presunta durata della lavorazione la quale, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per la rimozione dei fusi dichiarati inattivi, suggella i filatoi in modo da impedire l'eventuale montaggio di altri fusi in sostituzione di quelli smontati e provvede, per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata riduzione del numero dei fusi lavoranti, alla conseguente diminuzione d'imposta a carico del fabbricante interessato.

Qualora, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione di cui sopra, la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 12.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, abbiano necessità di ridurre il numero delle filiere funzionanti su una o più macchine, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la particolare lavorazione, apposita denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nella quale debbono indicare: la matricola delle macchine impiegate in tale lavorazione, il numero delle filiere da mantenere attive e quelle inattive su ciascuna macchina nonchè la presunta durata della lavorazione la quale, in ogni caso, non deve essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per la rimozione delle filiere dichiarate inattive, suggella le macchine in modo da impedire l'eventuale montaggio di altre filiere in sostituzione di quelle smontate e determina le variazioni da apportare, in dipendenza della particolare lavorazione, alle rate di canone precedentemente stabilite.

Il reparto in cui si effettuano le lavorazioni di cui sopra sarà sottoposto a saltuari controlli da parte del personale di finanza, con spese a carico della ditta interessata.

Nel caso che la ditta, durante il periodo in cui viene eseguita la speciale lavorazione, dichiari di tenere inattive una o più macchine da filiera diverse da quelle comprese nella denuncia di cui al precedente secondo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 13.

Qualora la particolare lavorazione intrapresa a termini del precedente art. 12 venga successivamente modificata su una determinata macchina, prima ancora che sia trascorso il prescritto periodo di sei giorni lavorativi consecutivi, la liquidazione dell'imposta per le lavorazioni effettuate su detta macchina in tale periodo va eseguita in base al numero massimo di filiere denunciate funzionanti per la macchina stessa e per lo intero periodo di sei giorni, calcolato a decorrere dalla data di inizio della lavorazione come sopra intrapresa e modificata.

Art. 14.

Le ditte le quali, per esigenze della propria industria, intendono attuare, per una parte dei filatoi installati, un orario di lavoro ridotto, diverso da quello convenzionato per tutti i filatoi, debbono presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione come sopra ridotta, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale devono essere specificati la matricola ed il numero dei filatoi per i quali si intende lavorare con orario ridotto, nonchè la presunta durata della lavorazione, che, in ogni caso, non deve essere inferiore ai sei giorni lavorativi consecutivi.

I filatoi da utilizzare per la lavorazione ad orario ridotto dovranno essere raggruppati in un'unica sala o delimitati in modo da rendere più agevole possibile, al personale preposto alla vigilanza, l'individuazione immediata dei filatoi lavoranti ad orario ridotto. Tali lavorazioni dovranno essere effettuate sotto vigilanza fiscale continuativa, con spese a carico della ditta interessata.

Per il periodo di tempo in cui viene attuata la suindicata lavorazione è consentita a favore del fabbricante interessato la conseguente diminuzione d'imposta.

Nel caso che durante tale periodo la ditta dichiari inattivi uno o più filatoi diversi da quelli compresi nella denuncia di cui al precedente primo comma, tali inattività non hanno alcun effetto sulla esecuzione della concessione prevista dal presente articolo.

Art. 15.

I fabbricanti di filati che abbiano necessità di ridurre l'orario di lavorazione in applicazione del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti

alla industria tessile, debbono presentare il competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione preventiva denuncia nella quale debbono indicare il nuovo orario di lavorazione distinguendo le ore di lavoro attuate in meno in applicazione del precitato contratto dalle altre inattività effettuate in relazione alle esigenze della fabbrica.

L'Ufficio, ricevuta la denuncia, dispone per i necessari controlli e determina le variazioni da apportare alle rate di canone precedentemente stabilite.

Le riduzioni di orario attuate in forza del contratto di lavoro di cui al presente articolo non hanno alcun effetto a fini dell'aplicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 9, 11, 12, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 16.

Qualora in opifici di filatura delle categorie cotonieri, jutieri, lanieri o di filatori di pettinato di fiocco di fibra artificiale o sintetica, si ottengono filati direttamente ai banchi a fusi — che normalmente producono lo stoppino che passa poi al filatoio per la trasformazione in filato — ovvero con aspatrici e ritorcitrici opportunamente adattate o con altre macchine speciali diverse dai normali filatoi, il relativo reparto sarà assoggettato a vigilanza continuativa da parte della finanza, con spese a carico del fabbricante, ai fini di accertare il quantitativo ed il titolo di filato come sopra ottenuto, da tassare con l'applicazione delle aliquote d'imposta previste in legge.

All'uopo la ditta dovrà presentare, almeno tre giorni prima di iniziare la lavorazione, apposita dichiarazione in doppio esemplare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale dovrà indicare

a) il numero dei banchi a fusi e dei rispettivi fusi impiegati per la lavorazione di detti filati nonchè delle aspatrici, ritorcitrici o altre macchine opportunamente adattate:

b) la materia prima adoperata;

c) il quantitativo ed il titolo del filato da produrre:

d) la presumibile durata della lavorazione, che, in ogni caso, non dovrà essere inferiore a sei giorni lavorativi consecutivi.

Qualora i banchi a fusi, durante tutto il periodo dell'abbonamento, producano filati di cotone o di juta, la determinazione dei relativi canoni annuali di abbonamento sarà fatta come segue:

a) per i filati di cotone, con l'applicazione delle misure unitarie d'imposta previste al n. 1) del precedente art. 2;

b) per i filati di juta con l'applicazione delle seguenti misure unitarie d'imposta:

1° turno giornaliero di lavorazione, L. 10.000 per fuso-anno;

2° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.750 per fuso-anno;

3° turno giornaliero di lavorazione, L. 8.000 per fuso-anno.

Art. 17

La convenzione, prevista dal precedente art. 8, mentre impegna la ditta dal momento della sottoscrizione, diviene efficace ed obbligatoria per l'Amministrazione all'atto dell'approvazione da parte dell'ingegnere capo dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, salvo eventuali rettifiche dipendenti da errori o da inesatte interpretazioni delle disposizioni riguardanti la stipulazione delle convenzioni stesse.

Qualora nel corso dell'annata di abbonamento vengano attivati particolari nuovi tipi di filatoi o macchine da filiera *oppure siano prodotti filati con sistemi di lavorazione diversi da quelli previsti nel presente decreto* o per i quali gli elementi tecnici di produzione non furono tenuti presenti nel calcolo delle misure unitarie d'imposta contemplate nello stesso decreto le relative misure saranno stabilite dal Ministero delle finanze previo accertamento in fabbrica dei necessari elementi tecnici.

Art. 18.

Qualora il fabbricante ometta di presentare la denuncia prescritta dal precedente art. 7, il canone di abbonamento è stabilito dall'Ufficio tecnico competente sulla base dei dati eventualmente in suo possesso o acquisiti mediante accertamento diretto presso le fabbriche.

La stessa procedura di cui al precedente comma sarà seguita nei confronti di quei fabbricanti che, per qualsiasi motivo, si rifiutino di firmare l'atto di convenzione per discordanze sorte circa la determinazione del canone di abbonamento.

Contro la determinazione del canone stabilita come sopra d'ufficio la ditta può produrre ricorso al Ministero delle finanze nel termine perentorio di quindici giorni da quello della notifica della determinazione stessa.

Il ricorso non sospende l'obbligo di pagamento delle rate del canone impugnato.

Art. 19.

Per i fabbricanti di filati di lana considerati artigiani ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456, resta ferma la norma di cui all'art. 7 del decreto-legge 7 ottobre 1961 n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

A far tempo dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, l'accertamento della produzione dei filati di lana di cui al punto V lettere *a*) e *b*) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, agli effetti della liquidazione dell'imposta, deve essere effettuato presso tutte le fabbriche produttrici di detti filati, mediante l'impiego di appositi contatori.

A tal uopo i fabbricanti di cui al precedente secondo comma debbono entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, apposita denuncia nella quale debbono essere indicati:

a) le generalità del fabbricante, l'ubicazione della fabbrica, il numero, il tipo e le caratteristiche di ciascun filatoio installato nello stabilimento

b) la qualità della materia prima adoperata, il diagramma di lavorazione adottato precisando se intende produrre filati misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo ovvero più di 20.000 metri per chilogrammo;

c) la descrizione del funzionamento del tipo di contatore da installare su ciascun filatoio, corredata del relativo disegno illustrativo;

d) il numero dei contatori occorrenti da applicare ai filatoi installati ed attivi in fabbrica.

I fabbricanti di filati di lana di cui al secondo comma del presente articolo debbono, entro il termine di otto mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* approvvigionarsi dei necessari contatori da applicare ai filatoi installati ed attivi nel proprio stabilimento.

Nei successivi quattro mesi gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione provvederanno agli adempimenti di cui agli articoli 20 e 21 del presente decreto dando a ciascun fabbricante opportune disposizioni per l'installazione dei contatori.

Art. 20.

Ricevuta la denunzia di cui al precedente art. 19 lo Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dispone per i necessari controlli nonché per il collaudo dei contatori ed autorizza l'installazione di quelli riconosciuti idonei dal Ministero delle finanze, osservate le modalità di cui al successivo comma.

Il contatore deve essere applicato direttamente sullo albero di alimentazione ai fusi dei filatoi e montato in posizione tale da garantire la completa ed esatta registrazione della produzione dei filati, agli effetti della liquidazione dell'imposta.

Nel caso di filatoi ring con fusi disposti su due fronti, con moto indipendente, il contatore dovrà essere applicato su ciascuno dei due fronti.

I contatori debbono essere forniti dalle ditte interessate ed installati a cura e spese delle ditte stesse.

Art. 21.

Per ciascun contatore installato l'Ufficio tecnico procede — in contraddittorio col fabbricante — alla taratura del congegno, tenuti presenti il tipo e le caratteristiche del filatoio sul quale il misuratore è montato e determina, attraverso diretti esperimenti di lavorazione, oppure mediante l'applicazione delle apposite formule indicate al successivo art. 22, l'imposta I_u, corrispondente ad una unità segnata dal contatore.

Le operazioni di controllo e di collaudo nonchè quelle relative all'applicazione, al suggellamento ed alla taratura di ciascun contatore debbono essere effettuate sotto la continua assistenza di un ingegnere dell'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione.

Delle predette operazioni deve essere redatto apposito verbale controfirmato dalla ditta interessata.

Art. 22.

Nel caso che la filatura di lana venga effettuata con l'impiego di filatoi ring l'imposta corrispondente ad ogni unità segnata dal contatore può essere determinata mediante l'applicazione delle seguenti formule:

a) per i filati misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo:

$$I_u = 0{,}0055\ n \times c \times f;$$

b) per i filati misuranti più di 20.000 metri per chilogrammo:

$$I_u = 0{,}006\ n \times c \times f$$

dove:

n = numero dei giri dell'albero di alimentazione per ogni unità del misuratore:

c = circonferenza (espressa in metri) dell'albero di alimentazione del filatoio;

f = numero dei fusi attivi del filatoio.

Qualora, invece, la filatura venga eseguita con impiego di filatoi selfacting occorre tenere conto dello stiro (S). In tal caso le formule di cui al precedente comma diventano:

c) per i filati misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo:

$$I_u = 0{,}0055\ n \times c \times f \times \frac{W}{W - S};$$

d) per i filati misuranti più di 20.000 metri per chilogrammo:

$$I_u = 0{,}006\ n \times c \times f \times \frac{W}{W - S}$$

dove W rappresenta la lunghezza della corsa del carro portafusi ed S il valore dello stiro il quale, in rapporto al tipo del filatoio, alla specie della lavorazione ed alla materia prima impiegata può variare entro i seguenti limiti:

per i filatoi semiautomatici con fusiera rigida S = m. 0,15 ÷ 0,25;

per i filatoi automatici con fusiera rigida e semirigida S = m. 0,20 ÷ 0,35;

per i filatoi automatici con fusiera elastica S = = m. 0,40 ÷ 0,70.

Art. 23.

I fabbricanti esercenti stabilimenti presso i quali l'accertamento della produzione dei filati di lana viene effettuato mediante l'impiego di contatori, almeno cinque giorni prima dell'inizio della lavorazione, debbono presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita dichiarazione mensile di lavoro, in duplice esemplare, nella quale, oltre le generalità del fabbricante o di chi lo rappresenta, l'ubicazione della fabbrica ed il periodo della lavorazione deve essere indicato, distintamente per ciascun filatoio:

1) il numero di matricola, il tipo della macchina ed il numero dei fusi attivi;

2) il giorno in cui inizia e quello in cui termina la lavorazione;

3) la qualità della materia prima da impiegare;

4) il titolo minimo e quello massimo dei filati da produrre;

5) il numero delle unità segnate dal contatore alla data di compilazione della dichiarazione di lavoro:

6) il numero delle unità per le quali viene pagata l'imposta con la stessa dichiarazione di lavoro.

Alla dichiarazione di lavoro deve essere allegata la quietanza di tesoreria comprovante il pagamento della relativa imposta.

Qualora il fabbricante intenda apportare variazioni agli elementi indicati nella dichiarazione di lavoro di cui al precedente comma che comunque comportino un aumento dell'ammontare d'imposta già pagata deve, almeno due giorni prima di attuarle, presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dichiarazione di lavoro suppletiva corredata della quietanza di Tesoreria comprovante il pagamento della corrispondente imposta di fabbricazione.

Il fabbricante non può superare il numero delle unità del contatore per le quali è già stata pagata l'imposta senza avere presentato preventivamente la dichiarazione suppletiva di cui al precedente comma.

L'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, riconosciuta la regolarità della dichiarazione di lavoro di cui al presente articolo, provvede alla registrazione di essa e ne rimette un esemplare, debitamente vidimato, al fabbricante.

Art. 24.

I filatoi per i quali l'accertamento della produzione è effettuato mediante l'impiego del contatore debbono essere muniti di apposito cartellino sul quale il fabbricante deve registrare il numero delle unità segnate dal contatore al termine di ciascuna giornata lavorativa indicata nella dichiarazione di lavoro di cui al precedente art. 23.

Durante il corso della lavorazione l'Ufficio tecnico accerta, mediante saltuari controlli, che gli elementi relativi alla produzione corrispondano a quelli indicati dal fabbricante nella dichiarazione di lavoro e si assicura del normale funzionamento dei contatori nonchè delle regolari registrazioni delle relative letture.

Qualora si verifichino guasti nel contatore oppure imperfezioni nel suo funzionamento, il fabbricante deve farne immediata denuncia telegrafica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e sospendere contemporaneamente la lavorazione, annotando sul cartellino applicato al filatoio l'orario in cui la sospensione si è verificata, nonchè la presumibile causa del guasto e la lettura del contatore al momento dello arresto.

Art. 25.

Per quei filatoi che nel corso della dichiarazione di lavoro vengono impiegati per produrre sia filati di lana misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo, sia gli stessi filati misuranti più di 20.000 metri per chilogrammo, la liquidazione della imposta deve essere effettuata con l'applicazione dell'aliquota di L. 6 per ogni mille metri e per chilogrammo, salvo conguaglio.

Tale conguaglio è determinato dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sulla base della effettiva produzione di filati misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo accertata mediante lo impiego del contatore.

Per ottenere il conguaglio di cui al presente articolo, i fabbricanti interessati, almeno due giorni prima di iniziare la lavorazione dei filati misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo, debbono presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione apposita denuncia, anche telegrafica, nella quale deve essere indicato:

a) il numero di matricola del filatoio con il quale s'intende produrre i filati misuranti fino a 20.000 metri per chilogrammo;

b) il giorno e l'ora in cui inizia nonchè il giorno e l'ora in cui termina la lavorazione dei filati di cui alla precedente lettera *a*).

L'Ufficio, ricevuta la denunzia, dispone per l'accertamento in fabbrica del numero delle unità segnate dal contatore all'inizio ed al termine della lavorazione come sopra denunciata.

Delle operazioni di lettura del contatore di cui al precedente comma nonchè dei risultati degli accertamenti del titolo il personale addetto alla vigilanza finanziaria della fabbrica redige, in contraddittorio col fabbricante, apposito verbale.

Al termine del periodo indicato nella dichiarazione di lavoro, l'Ufficio determina l'ammontare dell'imposta da accreditare al fabbricante sulla base delle denunzie e del verbale contemplati nel presente articolo.

Art. 26.

I fabbricanti di nomofilamenti di fibra artificiale o sintetica che alla data della entrata in vigore del presente decreto effettuano il taglio di detti monofilamenti in spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri, per poter fruire dell'esenzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, debbono entro quindici giorni dalla predetta data presentare denuncia al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione nella quale devono essere indicati:

a) le generalità del fabbricante e l'ubicazione della fabbrica;

b) la specie della fibra costituente il filato, distintamente per titolo, da sottoporre al taglio;

c) il processo di lavorazione seguito per la produzione di detti filati nonchè il procedimento attuato per ridurre in spezzoni i filati stessi;

d) gli impieghi a cui sono destinati i filati tagliati in spezzoni.

Analoga denuncia deve essere presentata almeno venti giorni prima dell'inizio della particolare lavorazione dai fabbricanti che, nel corso dell'annata dello abbonamento, intendano effettuare il taglio dei predetti monofilamenti al fine di fruire della cennata agevolezza.

Un esemplare di dette denuncie, per le ditte che assolvono l'imposta col sistema dell'abbonamento, deve essere trasmesso al Ministero delle finanze al fine di stabilire annualmente sulla base degli elementi tecnici di produzione in possesso dell'Amministrazione, il coefficiente da applicare nei confronti di ciascuna di tali ditte per la determinazione dell'ammontare d'imposta da scaricare per il filato tagliato.

L'imposta complessiva da scaricare nel corso della annata dell'abbonamento non può, in ogni caso, essere superiore a quella dovuta da ciascuna ditta in base all'abbonamento stesso.

Effettuate le operazioni di scarico dell'imposta i relativi documenti saranno uniti alle prescritte contabilità a giustificazione dell'esonero accordato.

Le spese per la vigilanza relativa alle operazioni di taglio del filato i spezzoni di lunghezza non superiore a 60 centimetri sono a carico dei fabbricanti interessati.

Art. 27.

La restituzione dell'imposta di fabbricazione prevista dall'ultimo comma dell'art. 2 della legge 22 marzo 1951, n. 205, per i filati e relativi manufatti esportati all'estero, sarà effettuata, nei casi in cui è ammessa, con l'applicazione delle vigenti aliquote d'imposta fino alle date apresso indicate e sotto l'osservanza

delle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 18 marzo 1952, n. 117, convertito nella legge 15 maggio 1952, n. 456:

a) per i filati di solo cotone (sodo, cascame o rigenerato) o di solo fiocco di fibra artificiale o sintetica, o di cascame o di rigenerato di fibra artificiale o sintetica, o di solo fiocco di canapa, o di cotone in mista intima con fibra artificiale o sintetica (fiocco, cascame o rigenerata) o con fiocco di canapa nonchè per i filati di sola lana (vergine, cascame o rigenerata) o di lana in quantità superiore al 10% in mista intima con altre fibre rigenerate o non, esportati all'estero fino all'8 agosto 1963;

b) per i manufatti (tessuti e cucirini greggi o imbianchiti) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera a) esportati all'estero fino al 28 agosto 1963;

c) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera a) esportati all'estero fino al 28 settembre 1963;

d) per i filati di fibre artificiali alla viscosa ed all'acetato a filamento continuo esportati all'estero fino al 14 agosto 1963;

e) per i manufatti (tessuti e cucirini) fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera d) esportati all'estero fino al 28 agosto 1963;

f) per tutti gli altri manufatti e confezioni fabbricati con i filati di cui alla precedente lettera d) esportati all'estero fino al 28 settembre 1963.

Art. 28.

Per i filandieri di seta o di bozzoli doppi ed i filatori a mano di canapa che abbiano una produzione di filati corrispondente ad una imposta complessiva annua superiore a L. 800.000 o che, avendo una produzione inferiore, chiedano di corrispondere l'imposta in abbonamento con l'applicazione delle misure unitarie di imposta stabilite dall'art. 2 del presente decreto, il canone è determinato mensilmente per la durata della lavorazione.

All'uopo, oltre la denuncia prevista dal precedente art. 7, detti fabbricanti debbono presentare, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, almeno tre giorni prima dell'inizio della lavorazione di ciascun mese, una dichiarazione, in doppio esemplare, nella quale deve essere indicato:

dagli esercenti le filande di seta:

a) il numero ed il tipo delle bacinelle con la indicazione dei rispettivi capi;

b) il quantitativo di filati da produrre giornalmente per ciascuna bacinella, con l'indicazione dei giorni e delle ore giornaliere di lavoro;

c) la produzione totale giornaliera dei filati;

d) il quantitativo complessivo di filati da produrre nel periodo di lavorazione dichiarato;

dagli esercenti la filatura a mano di canapa, che producono filati misuranti più di 890 metri per chilogrammo:

il numero dei ganci (uncini o raggini) che saranno attivati nel periodo di lavorazione dichiarato nonché gli altri dati ed elementi indicati alle precedenti lettere b), c) e d).

A tale dichiarazione sarà allegata la quietanza di Tesoreria comprovante il versamento del canone dovuto in base alla dichiarazione stessa.

Ove il filandiere di seta o di bozzoli doppi intenda apportare variazioni alla dichiarazione di lavoro principale, per produrre un quantitativo di filati maggiore di quello in essa indicato, deve, almeno due giorni prima di attuarle, presentare al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione dichiarazione di lavoro suppletiva per la produzione eccedente quella già dichiarata, corredata della quietanza di Tesoreria comprovante il versamento della corrispondente imposta di fabbricazione.

L'Ufficio verifica l'esattezza della dichiarazione e procede alla liquidazione definitiva del canone.

Art. 29.

L'Amministrazione ha facoltà di applicare bolli e sigilli agli apparati e ai macchinari adibiti alla produzione di filati e che siano inattivi.

I funzionari dell'Amministrazione, gli ufficiali ed agenti di polizia tributaria hanno facoltà di accedere in qualsiasi momento nei locali ove si svolgono le lavorazioni e di eseguire verifiche, riscontri e ricerche ovvero prelevare campioni, rilevare dati relativi alla produttività unitaria dei filatoi e delle macchine da filiera installati nelle fabbriche.

In caso di manomissioni o di alterazioni di qualsiasi natura ai bolli o sigilli posti dall'Amministrazione, si applicano le sanzioni previste dall'art. 29 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1.

Art. 30.

Chi ometta o presenti in ritardo o inesattamente le denuncie previste dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 22 marzo 1951, n. 205, modificato dall'art. 5 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, nonché quelle previste dall'art. 3, lettera a), comma quinto e dai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14 e 16 del presente decreto o la dichiarazione di lavoro di cui ai precedenti articoli 23 e 28 incorre nelle sanzioni stabilite dall'art. 27 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, numero 5.

Chiunque nei casi indicati dal precedente art. 24 ometta o ritardi di denunciare i guasti o di sospendere la lavorazione incorre nelle sanzioni stabilite dall'articolo 26 del decreto legislativo 3 gennaio 1947, n. 1, modificato dall'art. 6 del decreto-legge 19 dicembre 1953, n. 916, convertito nella legge 14 febbraio 1954, numero 5.

Art. 31.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana ed ha effetto, ai sensi del primo comma dell'art. 8 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266, dal giorno 1° luglio 1962.

Roma, addì 19 giugno 1962

Il Ministro: TRABUCCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *giugno* 1962
Registro n. 17 *Finanze, foglio n.* 376. — BENNATI

(4064)

DECRETO MINISTERIALE 19 luglio 1962.
Calendario venatorio 1962-63.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016;

Vista la legge 29 maggio 1951, n. 433;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987;

Viste le proposte dei presidenti delle Giunte provinciali;

Udito il parere del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Ritenuta l'opportunità di ritardare la data di apertura dell'esercizio venatorio, per motivi tecnici, particolarmente di ordine biologico, nell'esclusivo interesse della protezione della selvaggina e di unificare l'apertura stessa in tutto il territorio nazionale quale unico mezzo per coordinare le difformi proposte formulate dai presidenti delle Giunte provinciali;

Considerata la necessità, per le ragioni di cui sopra, di vietare ogni forma di caccia e di uccellagione anteriormente alla data di apertura, anche se tali forme siano consuetudinarie e presentino per le popolazioni locali notevole importanza economica;

Decreta:

Art. 1.

Salvo le eccezioni previste dall'art. 12 del testo unico sulla caccia, citato nelle premesse, l'esercizio venatorio, nella annata 1962-63, è consentito dal 26 agosto 1962 al 1° gennaio 1963.

Nella zona faunistica delle Alpi l'esercizio venatorio è consentito dal 9 settembre al 15 dicembre 1962.

Art. 2.

Ai sensi dell'art. 23 del sopracitato testo unico, lo esercizio venatorio a qualsiasi specie di selvaggina è vietato anteriormente alla data del 26 agosto 1962 e, nella zona faunistica delle Alpi, anteriormente alla data del 9 settembre 1962.

Art. 3.

Sono approvate le restrizioni proposte, in sede di calendario venatorio, dai presidenti delle Giunte provinciali, comprese quelle riguardanti la chiusura anticipata della caccia alla selvaggina stanziale protetta. Da tale anticipata chiusura restano escluse le riserve.

L'approvazione delle restrizioni di cui al precedente comma non si estende alle proposte dirette a modificare, anche se riferite soltanto a determinate specie, le date fissate per l'inizio dell'esercizio venatorio nè a quelle concernenti la chiusura anticipata della caccia alla selvaggina migratoria nè a quelle rivolte ad impedire o limitare forme e sistemi di esercizio venatorio consentiti dalle disposizioni vigenti. Non si estende, altresì, alle proposte concernenti limitazioni di carattere territoriale nel periodo intercorrente fra le date di apertura o di chiusura sopraindicate.

Le restrizioni approvate debbono essere chiaramente indicate nel manifesto da pubblicarsi a termine dell'art. 38, lettera *c*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987.

Copia di tale manifesto dovrà essere inviata al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale della produzione agricola), nella stessa data in cui esso viene affisso.

Art. 4.

Restano fermi i divieti disposti con i decreti ministeriali 26 marzo 1957, 17 dicembre 1958, 30 luglio 1959 e 4 marzo 1961.

Roma, addì 19 luglio 1962

p. *Il Ministro*: CAMANGI

(4302)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

ISPETTORATO GENERALE PER IL LOTTO E LE LOTTERIE

Bollettino ufficiale della « Lotteria di Monza »
(Manifestazione 24 giugno 1962)

Biglietti vincenti a seguito dell'estrazione avvenuta a Milano il 24 giugno 1962 ed esito del « Gran Premio della Lotteria » svoltosi all'Autodromo di Monza, al quale i biglietti vincenti sono stati abbinati.

A) Primi premi: biglietti venduti estratti, abbinati ai numeri delle tre autovetture classificate nell'ordine prima, seconda e terza nel « Gran Premio della Lotteria » svoltosi il 24 giugno 1962 all'Autodromo aventi diritto al premio a fianco di ogni biglietti qui sotto indicato:

1) Biglietto serie N n. 50764:
L. 150.000.000 abbinato all'autovettura n. 35.

2) Biglietto serie F n. 88177:
L. 25.000.000 abbinato all'autovettura n. 37.

3) Biglietto serie O n. 42464:
L. 10.000.000 abbinato all'autovettura n. 23.

B) Premi abbinati: i biglietti venduti estratti abbinati ai numeri delle altre autovetture iscritte alla corsa « Gran Premio della Lotteria » aventi diritto ciascuno al premio di L. 500.000:

1)	Bigl. serie	A	n. 38608		12)	Bigl. serie	I	n. 14292
2)	» »	A	» 55363		13)	» »	L	» 25737
3)	» »	A	» 65960		14)	» »	M	» 25504
4)	» »	C	» 33592		15)	» »	M	» 57662
5)	» »	E	» 24756		16)	» »	N	» 20039
6)	» »	F	» 22593		17)	» »	O	» 83534
7)	» »	F	» 41554		18)	» »	Q	» 24771
8)	» »	F	» 95672		19)	» »	Q	» 59216
9)	» »	G	» 17775		20)	» »	R	» 72632
10)	» »	G	» 56125		21)	» »	S	» 88095
11)	» »	G	» 56662					

C) Premi ai rivenditori:

1) al venditore del biglietto serie N n. 50764 vincente il primo premio . . . . L. 1.000.000

2) al venditore del biglietto serie F n. 88177 vincente il secondo premio . . . » 250.000

3) al venditore del biglietto serie O n. 42464 vincente il terzo premio . . . . » 100.000

Ai venditori dei 21 biglietti vincenti i premi di cui alla lettera *B*) L. 20.000 ciascuno.

(4303)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8441 in data 12 luglio 1962, il rag. Vincenzo Luciano, è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Venezia.

(4154)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - AERONAUTICA

Concorso per il reclutamento di allievi ufficiali di complemento dell'Arma aeronautica Ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico - Ruolo assistenti tecnici e del Corpo di commissariato - Ruolo amministrazione.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive modificazioni;
Visto la legge 2 dicembre 1940, n. 1848;
Visto la legge 27 giugno 1942, n. 924;
Visto la legge 5 luglio 1952, n. 989;
Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368;
Visto il decreto presidenziale 2 agosto 1957, n. 678;

Decreta

Art. 1.

Sono istituiti i seguenti corsi allievi ufficiali per la nomina a sottotenente di complemento dell'Aeronautica militare nei sottonotati Corpi e ruoli per il numero dei posti a fianco di ciascuno di essi segnato:

Arma aeronautica Ruolo servizi	posti n. 390
Corpo del genio aeronautico Ruolo assistenti tecnici:	
1ª categoria: costruzioni aeronautiche ed edilizie	» » 225
2ª categoria assistenti di meteorologia	» » 18
Corpo di commissariato Ruolo amministrazione	» » 20
	n. 653

Art. 2.

Potranno essere ammessi ai corsi predetti i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono

a) abbiano tenuto buona condotta morale e civile ed appartengano a famiglia di incensurabile moralità;

b) abbiano compiuto il 18° anno di età alla data del presente decreto e non superato il 28°. Potranno altresì concorrere coloro che non abbiano superato il 32° anno di età, se dispensati dal presentarsi alle armi perchè già residenti all'estero;

c) siano in possesso della idoneità fisica al servizio militare incondizionato nell'Aeronautica militare, della idoneità somatico-funzionale in qualità di ufficiale di complemento, nonchè della idoneità generica al volo ed abbiano una altezza minima non inferiore a m. 1,60;

d) non abbiano soddisfatto agli obblighi della ferma di leva;

e) siano in possesso, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, di uno dei seguenti titoli di studio:

1) *per il ruolo servizi dell'Arma aeronautica*
del diploma di maturità classica, scientifica, artistica, ovvero di abilitazione magistrale;

2) *per il Corpo del genio aeronautico Ruolo assistenti tecnici*:
del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o del diploma di geometra, se aspiranti alla ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nella 1ª categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie;
del diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale; del diploma di geometra; del diploma di perito agrario; del diploma di maturità artistica; del diploma di maturità classica o scientifica; del diploma di istituto tecnico nautico, se aspiranti all'ammissione al corso di cui al precedente art. 1 nella 2ª categoria assistenti di meteorologia;

3) *per il Corpo di commissariato - Ruolo amministrazione*
del diploma di ragioniere o perito commerciale.

L'ammissione di coloro che abbiano conseguito il titolo di studio all'estero resta subordinata al riconoscimento, da parte del Ministero della pubblica istruzione, dell'equipollenza del titolo stesso ad uno dei titoli sopraelencati.

I requisiti di cui alla lettera *c*) del presente articolo saranno accertati dagli istituti medico-legali dell'A.M.

L'idoneità somatico-funzionale verrà graduata, a cura degli istituti stessi nelle tre categorie di 1ª « ottimo », 2ª « buono », 3ª « sufficiente ».

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare 1° Reparto 5ª Divisione concorsi Roma, entro il 31 agosto 1962, la domanda in carta legale da L. 200 anche in caso di povertà del concorrente.

I candidati dovranno dichiarare nella domanda (vedi allegato n. 1)
la data e il luogo di nascita;
il possesso della cittadinanza italiana;
il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
le eventuali condanne penali riportate;
il titolo di studio;
la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari, specificando il distretto militare di appartenenza.

Nella domanda i candidati dovranno inoltre indicare la Arma o il Corpo ed il ruolo previsti al precedente art. 1 ai quali intendano essere ammessi gli aspiranti all'ammissione al Corpo del genio aeronautico Ruolo assistenti tecnici dovranno altresì indicare la categoria in relazione al titolo di studio posseduto.

Non è ammeso presentare domanda per l'ammissione a più di uno dei Corpi o ruoli o categorie di cui al precedente art. 1.

Per i candidati che per il titolo di studio conseguito possono essere ammessi soltanto in un'Arma o Corpo o ruolo e categoria e omettono di indicarli sulla domanda oppure indichino un'Arma o Corpo, un ruolo, o una categoria cui non possono essere ammessi, dato il loro titolo di studio, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma, il Corpo, il ruolo e la categoria.

I candidati dovranno altresì specificare nella domanda il loro preciso recapito e l'indirizzo della famiglia, con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni, mediante lettera raccomandata, al Ministero della difesa-Aeronautica Direzione generale del personale militare 1° Reparto 5ª Divisione concorsi Roma.

Si intenderanno esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica non fosse avvenuta nella data prescritta per il mancato arrivo, in tempo utile per la chiamata, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio, o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, o dal comandante del Corpo, qualora il candidato trovisi in servizio militare nell'A. M.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere allegati i sottonotati documenti

1) titolo di studio di cui al capoverso *c*) del precedente art. 2 in originale, ovvero in copia autentica oppure certificato che attesti il conseguimento del titolo stesso, oppure copia autentica di esso.

Le predette copie debbono essere in regola con le norme sul bollo.

I diplomi ed i certificati rilasciati dai capi di scuole parificate o legalmente riconosciute devono essere legalizzati dai provveditori agli studi; sono esenti dalla legalizzazione quelli rilasciati dai capi dei predetti istituti di Roma e Provincia.

Dai suddetti documenti dovranno risultare le votazioni riportate nelle singole materie.

E' indispensabile la presentazione di uno dei titoli di studio tassativamente prescritti dall'art. 2 del presente bando. Titoli di studio superiori potranno essere considerati tra i documenti preferenziali di cui al successivo n. 2) del presente articolo.

2) ogni altro certificato o attestato rilasciato dagli organi competenti comprovante il possesso dei titoli elencati nel successivo art. 5, utili ai fini della formazione delle graduatorie.

I predetti titoli per poter essere presi in considerazione dovranno essere stati conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso e pervenire al Ministero, a pena di decadenza, entro la precitata data.

Non potranno essere presi in considerazione:

a) le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli Organi competenti;

b) i certificati o attestati che comprovino il possesso di titoli conseguiti dopo la scadenza del concorso;

c) i certificati o gli attestati che comprovino il possesso di titoli diversi da quelli elencati al citato art. 5 del presente bando;

d) i certificati o gli attestati pervenuti dopo il termine di scadenza del concorso;

3) per gli iscritti alla leva di mare, dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'A.M., rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

Art. 4.

La data di arrivo delle domande risulta dal bollo di ufficio e non è ammessa altra prova in contrario.

Non saranno prese in considerazione quelle domande che pervenissero dopo il termine stabilito.

Per le domande e per i titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso, in ciascun ruolo, che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre i termini stabiliti.

Non è ammesso il riferimento a documentazione presentata per altri concorsi presso l'Amministrazione aeronautica o presso altre Amministrazioni.

Art. 5.

Qualora il numero dei candidati superi quello dei posti stabiliti nel presente bando, le graduatorie verranno formate da apposite Commissioni sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, distinte per ogni Corpo e ruolo.

Le predette Commissioni saranno nominate con successivo decreto ministeriale.

Avranno la precedenza assoluta:

nel ruolo servizi dell'Arma aeronautica:

a) i concorrenti muniti di brevetto di pilota civile che non siano riconosciuti fisicamente idonei al pilotaggio militare;

b) i concorrenti in possesso del brevetto di pilota d'aeroplano, conseguito presso le scuole dell'A.M., semprechè non ne siano stati dimessi per ragioni disciplinari;

nel Corpo del genio aeronautico - Ruolo assistenti tecnici:

a) i concorrenti muniti di diploma di perito in costruzioni aeronautiche, aspiranti alla 1ª categoria;

b) i concorrenti che abbiano frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia aeronautica presso Enti Aeronautici aspiranti alla 2ª categoria.

Le graduatorie di cui sopra, distinte per i vari Corpi, ruoli e categorie, saranno formate in base alla somma dei punti riportati da ciascun candidato in relazione:

A) al titolo di studio:

con l'assegnazione del punteggio corrispondente alla media dei voti riportati, moltiplicata per 10;

B) al grado di idoneità somatico-funzionale:

con l'assegnazione di cinque punti per la 1ª categoria « ottimo », tre punti per la 2ª categoria « buono ». Nessun punto verrà invece attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria: « sufficiente ».

L'idoneità somatico-funzionale verrà valutata soltanto per i candidati convocati a visita sanitaria come stabilito al successivo art. 6;

C) agli eventuali altri titoli presentati:

con l'assegnazione del seguente punteggio:

1) sei punti ai concorrenti dimessi dalle scuole di pilotaggio dell'A.M. per ragioni fisiche o per mancanza di attitudine al pilotaggio che, pur non avendo conseguito il brevetto di pilota d'aeroplano abbiano superato l'esame preliminare di volo a vista presso le predette scuole dell'A.M.

Il predetto punteggio è aumentato di 1/2 punto per ogni missione d'istruzione effettuata successivamente all'esame di cui sopra, secondo i programmi in vigore;

2) quindici punti:

ai concorrenti che per almeno cinque anni siano stati allievi dei collegi dell'Opera nazionale figli degli aviatori;

ai concorrenti già allievi delle scuole militari che abbiano conseguito il titolo di studio presso le scuole predette;

3) tre punti per ogni diploma di laurea posseduto dai concorrenti;

4) punti 1,50 per ogni diploma di specializzazione conseguito dai candidati presso le Università;

5) punti 0,10 per ogni esame superato nella frequenza dei corsi universitari, purchè gli esami superati non siano inferiori a 5. Per detti esami non possono inoltre essere attribuiti più di punti 1,50;

6) un punto per ogni altro diploma di scuola media superiore posseduto dai candidati, oltre quello richiesto in ogni ruolo e categoria per l'ammissione al concorso;

7) due punti per ogni concorso per esami nella carriera direttiva dello Stato o di altri Enti pubblici nel quale i concorrenti siano risultati vincitori, con un massimo di punti 4;

8) un punto per ogni concorso per esami nelle carriere direttive dello Stato o di altri Enti pubblici nel quale i concorrenti siano risultati idonei, ma non vincitori, con un massimo di punti 2;

9) un punto per ogni concorso per esami nelle carriere di concetto dello Stato o di altri Enti pubblici nel quale i concorrenti siano risultati vincitori, con un massimo di punti 2;

10) punti 0,50 per ogni concorso per esami nella carriera di concetto dello Stato o di altri Enti pubblici nel quale i concorrenti siano risultati idonei, ma non vincitori con un massimo di punti 1;

11) tre punti ai concorrenti in possesso del brevetto di pilota civile di aeroplano, o del brevetto di pilota di elicottero, o del brevetto « C » di aliante veleggiatore;

12) un punto ai concorrenti che abbiano superato il corso di cultura Aeronautica presso i competenti Enti aeronautici;

13) un punto ai concorrenti che abbiano superato il corso di Aeromodellismo;

14) punti 1,50 ai concorrenti in possesso dell'attestato di abilitazione al lancio con paracadute;

15) due punti ai concorrenti che abbiano superato il corso di meteorologia aeronautica presso Enti aeronautici, ad eccezione dei concorrenti aspiranti all'ammissione al corso nel ruolo assistenti tecnici, categoria 2ª assistenti di meteorologia;

16) due punti ai concorrenti che abbiano svolto, per un periodo superiore ad 1 anno, attività di servizio alle dipendenze dello Stato o di altri Enti pubblici;

17) un punto ai concorrenti in possesso dell'abilitazione professionale;

18) un punto per ogni pubblicazione o lavoro a stampa nel campo giuridico, economico e tecnico-scientifico, con un massimo di punti 2;

19) un punto ai candidati che comprovino, con l'esibizione di regolari attestati rilasciati da Enti o Istituti qualificati, di avere una ottima conoscenza della lingua inglese, o francese, o tedesca, o spagnola.

Ai candidati che comprovino la conoscenza di più d'una delle predette lingue straniere verrà attribuito 1 punto per ogni lingua, con un massimo di punti 3.

Non sarà presa però in considerazione la conoscenza di lingue straniere risultante unicamente dagli esami sostenuti per il conseguimento dei titoli di studio presso le scuole medie;

20) un punto per ogni quattro mesi di servizio militare eventualmente prestato fino ad un massimo di punti due, da comprovarsi mediante copia od estratto del foglio matricolare rilasciato dalle competenti autorità militari.

A parità di merito si applicheranno le norme di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Tali titoli di preferenza devono essere anch'essi comprovati da regolari attestati e pervenire al Ministero, a pena di decadenza, entro il termine di scadenza del concorso, a cura dei concorrenti.

Non potrà essere attribuito complessivamente per i titoli di cui ai nn. 3) e seguenti, un punteggio superiore a 10.

Nella formazione delle graduatorie relative alle varie categorie del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronau-

tico gli eventuali posti che dovessero rimanere scoperti dopo l'assegnazione delle precedenze, saranno ricoperti, in base a criteri di valutazione preventivamente stabiliti dalla Commissione, dai candidati in possesso di quei titoli di studio che saranno ritenuti più attinenti alle mansioni cui gli ammessi ai corsi saranno destinati dopo conseguita la nomina ad ufficiale.

Nella formazione della graduatoria relativa alla 2ª categoria, assistenti di meteorologia del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, al punteggio determinato secondo i criteri sopra indicati, saranno aggiunti punti 0,1 per ogni unità del voto superiore a sessanta riportato agli esami finali del corso di meteorologia aeronautica, e precisamente:

voto da 61 a 70 punti da 0,1 a 1;
voto da 71 a 80 punti da 1,1 a 2;
voto da 81 a 90 punti da 2,1 a 3;
voto da 91 a 100 punti da 3,1 a 4.

Art. 6.

Le Commissioni, provvederanno, per ciascun Corpo, e categoria, prima degli accertamenti sanitari, alla formazione della graduatoria di merito dei candidati ammessi al concorso, tenendo conto di tutti i titoli posseduti dai candidati stessi, ad eccezione del grado di idoneità somatico-funzionale che verrà valutato successivamente soltanto per i candidati convocati, come specificato nei capoversi seguenti.

In base alla predetta graduatoria ed in relazione al numero dei posti messi a concorso, il Ministero provvederà a far sottoporre a visita sanitaria, presso i competenti Istituti medico-legali dell'A.M. i concorrenti che per il punteggio riportato hanno possibilità di essere ammessi al corso allievi ufficiali di complemento.

Tutti gli altri concorrenti non saranno sottoposti alla predetta visita sanitaria.

Le convocazioni alla visita sanitaria saranno effettuate mediante lettera « foglio di viaggio » alla quale sarà allegato lo scontrino per il viaggio di andata e ritorno a tariffa militare senza diritto a rimborso.

Sono a carico dei giovani residenti all'estero o negli ex possedimenti d'oltre mare tutte le spese di viaggio di andata e ritorno dal luogo di residenza all'estero o dagli ex possedimenti di oltre mare a quello del territorio della Repubblica.

Contro l'esito degli accertamenti sanitari non è ammesso appello.

Ultimati i predetti accertamenti sanitari, le Commissioni ministeriali procederanno alla formazione della graduatoria di merito dei concorrenti convocati, tenendo conto del risultato conseguito dai medesimi alla visita sanitaria.

Art. 7.

I concorrenti ammessi al corso saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto o certificato dell'atto di nascita;
2) certificato di cittadinanza italiana;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) documenti matricolari militari:

i giovani che non siano stati arruolati dal Consiglio di leva, per non aver ancora subito la visita medica di leva o per altri legali motivi, dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di nascita del candidato;

coloro invece che abbiano già subito la visita medica di leva e siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare copia o estratto del foglio matricolare, con apposte marche da bollo da L. 300 su ogni foglio, rilasciato dal Distretto militare competente;

coloro che abbiano già subito la visita medica di leva e non siano stati dichiarati « abile arruolato », dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

I documenti di cui ai nn. 2), 3) e 4) dovranno essere stati rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale insindacabile, e caso per caso, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione, anche oltre il termine stabilito.

Art. 8.

Il Ministro potrà escludere dal concorso, quegli aspiranti che, a suo giudizio, non ritenesse di ammettere ai corsi presso la scuola allievi ufficiali di complemento dell'A.M.

Art. 9.

Gli ammessi al corso in virtù della presente determinazione assumeranno in ogni caso la ferma di mesi 18 con decorrenza dalla data di inizio del corso.

I concorrenti saranno ammessi al corso stesso in qualità di avieri allievi ufficiali in uno o più scaglioni, nelle date e secondo le modalità che verranno stabilite dal Ministero. Dopo due mesi di corso gli allievi saranno promossi avieri scelti. Al termine del corso, che avrà la durata presumibile di mesi 4 e si svolgerà presso la scuola dell'A.M., avranno luogo gli esami.

Gli allievi che superino detti esami e siano giudicati idonei a rivestire il grado di ufficiale saranno nominati sottotenenti di complemento dell'A.M.

Gli allievi che, per qualsiasi motivo, non frequentino almeno un terzo delle lezioni ed esercitazioni saranno dimessi dal corso.

Il Ministro della difesa-Aeronautica, su proposta del comando della scuola, ha altresì la facoltà di dimettere dal corso, in qualunque momento, quegli allievi che, per deficienza di qualità militari o per motivi disciplinari, non ritenga meritevoli della nomina ad ufficiale.

Gli allievi dimessi dal corso perderanno la qualifica di allievo ufficiale ed ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che, pur avendo superato tutti gli esami di prima sessione siano giudicati non idonei alla nomina per sopravvenuti motivi disciplinari, saranno ripresi in esame dopo almeno tre mesi di servizio e, se giudicati idonei, saranno nominati sottotenenti di complemento insieme a quegli allievi che non abbiano superato gli esami di prima sessione e che li abbiano ripetuti con successo dopo almeno tre mesi di servizio e siano giudicati idonei dal comandante della scuola o dalle autorità gerarchiche.

Coloro che non superino gli esami di seconda sessione o che pur avendoli superati non saranno giudicati idonei alla nomina ad ufficiale, perderanno la qualifica di allievi e ultimeranno il servizio di leva nella categoria governo del ruolo servizi dell'Arma aeronautica.

Gli allievi che per motivi di salute o per altra accertata causa di forza maggiore, non abbiano potuto sostenere tutti o parte degli esami, nella prima o nella seconda sessione, potranno essere ammessi eccezionalmente ad una sessione straordinaria limitatamente ai soli esami non sostenuti per una delle cause di cui sopra.

Le nomine di cui sopra saranno effettuate, in ogni caso, con anzianità assoluta decorrente dalla data del relativo decreto e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria degli esami di fine corso.

Gli allievi nominati sottotenenti di complemento dell'A.M. saranno destinati di massima a prestare servizio presso reparti di volo.

Il Ministero della difesa-Aeronautica ha facoltà di disporre con provvedimento collettivo, il collocamento in congedo illimitato prima del compimento della ferma assunta, dei sottotenenti provenienti dal corso di cui alla presente determinazione, qualora ciò sia ritenuto opportuno per ragioni di bilancio o di servizio.

Art. 10.

Le domande dei militari incorporati nell'Aeronautica militare che non abbiano compiuto i loro obblighi di ferma di leva e siano in possesso degli altri requisiti di cui all'art. 2 stante il termine perentorio dell'arrivo al Ministero, dovranno essere inviate direttamente al Ministero stesso, ma incombe agli interessati l'obbligo di informare subito le autorità dalle quali dipendono.

Per i militari che per il punteggio riportato in graduatoria hanno possibilità di essere ammessi al corso A.U.C. il Ministero provvederà di ufficio a richiedere ai comandi di reparto presso i quali i militari si trovino in servizio, un dettagliato rapporto informativo sulle qualità militari e disciplinari degli interessati.

La domanda redatta secondo quanto stabilito dall'art. 3 del presente bando, dovrà essere corredata dei documenti di cui ai nn. 1) e 2) dell'articolo stesso.

Nella domanda gli aspiranti dovranno impegnarsi a compiere diciotto mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso.

Coloro che rivestono un grado militare dovranno inoltre dichiarare nella domanda di rinunciarvi in caso di ammissione al corso, salvo ad essere reintegrati nel grado e nell'anzianità qualora vengano, per qualunque motivo, esonerati dal corso stesso ovvero risultino non idonei agli esami finali.

Ai candidati ammessi al corso sarà richiesta la presentazione dei documenti di cui ai nn. 1), 3) e 4) del precedente art. 7. Tali documenti dovranno pervenire al Ministero entro trenta giorni dalla data del foglio di comunicazione a pena di decadenza.

Gli allievi dimessi dal corso saranno prosciolti dall'obbligo di cui al terzo capoverso del presente articolo e la loro posizione, ai fini dell'espletamento degli obblighi di leva da compiere, sarà definita in conformità alle disposizioni in vigore.

Roma, addì 30 giugno 1962

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1962
Registro n. 28 *difesa-Aeronautica, foglio n.* 142. — LAZZARINI

ALLEGATO 1

Modello di domanda
su carta da bollo da L. 200

Al Ministero della difesa-Aeronautica - Direzione generale personale militare - 1° reparto - 5ª Divisione concorsi - ROMA

Io sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . appartenente al Distretto militare di . . . . . . abitante a (1) . . . . (provincia di . . . . . .) via . . . . n. . . . chiedo di essere ammesso al concorso per allievi ufficiali di complemento del (2) . . . .

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Istituto o Scuola di . . . . . nell'anno (5) . . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (6) . . . .

Allego alla presente domanda i seguenti documenti (7):

1) . . . .;

2) . . . .;

Ecc. . . . .

Il sottoscritto al termine della ferma di leva gradisce (o non gradisce) l'eventuale trattenimento in servizio quale sottotenente di complemento dell'A.M. (8).

. . . . . lì . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (9) . . . .

---

(1) Luogo di residenza. Qualora la residenza della famiglia dell'aspirante non corrisponda con la residenza dell'aspirante stesso, occorre anche il recapito della famiglia.

(2) Indicare l'Arma o Corpo, cui l'aspirante intenda essere ammesso, specificare altresì il ruolo e la categoria di cui all'art. 1 del bando di concorso.

Non è ammesso presentare domanda per l'ammissione a più di un'Arma o Corpo, o ruolo o categoria di cui al predetto art. 1.

Per i candidati che per il titolo di studio conseguito possono essere ammessi soltanto in un'Arma o Corpo, ruolo e categoria ed omettano di indicarli sulla domanda, oppure indichino un'Arma o Corpo, un ruolo, una categoria, cui non possono essere ammessi, dato il loro titolo di studio, il Ministero provvederà d'ufficio ad assegnare l'Arma, il Corpo, il ruolo e la categoria.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(5) Per poter essere ammessi al concorso i candidati debbono essere in possesso del titolo di studio richiesto, anteriormente alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

(6) Indicare se l'aspirante non ha ancora iniziato il servizio militare di leva perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero che pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio, specificandone il motivo. In caso negativo l'aspirante dovrà specificarne i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva. I militari dell'A.M. dovranno impegnarsi a compiere i 18 mesi di servizio con decorrenza dalla data di inizio del corso. Coloro che rivestono un grado militare, dovranno dichiarare di rinunciarvi in caso di ammissione al corso. Coloro che siano soggetti a prossima chiamata alle armi da parte di altra forza armata dovranno darne espressa comunicazione.

(7) Allegare il titolo di studio e gli eventuali altri titoli posseduti, utili ai fini della formazione della graduatoria.

I predetti titoli per poter essere presi in considerazione dovranno essere stati conseguiti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso e pervenire al Ministero, a pena di decadenza, entro la precitata data.

Non potranno essere presi in considerazione:

a) le dichiarazioni dei candidati inerenti il possesso di detti titoli, ove esse non siano accompagnate da regolari certificati o attestati rilasciati dagli organi competenti;

b) i certificati o attestati che comprovino il possesso di titoli conseguiti dopo la scadenza del concorso;

c) i certificati o gli attestati che comprovino il possesso di titoli diversi da quelli elencati all'art. 5 del presente bando;

d) i certificati o gli attestati pervenuti dopo il termine di scadenza del concorso.

Gli iscritti alla leva di mare, devono allegare dichiarazione di nulla osta all'arruolamento nell'A.M., rilasciata dalle competenti autorità della Marina.

(8) Il candidato dovrà precisare nella domanda se gradisce o meno l'eventuale trattenimento in servizio, al termine del servizio di leva.

(9) Firma del segretario comunale del Comune di residenza dell'aspirante, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari dell'A.M. è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

Si invitano i candidati a leggere attentamente, prima di compilare la domanda di ammissione al concorso, tutte le norme del relativo bando ed uniformarsi alle norme stesse.

(4037)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio permanente comune di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche, indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 1960.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il n. 5 del Bollettino ufficiale del personale del Ministero del tesoro dell'anno 1962, pubblica il decreto ministeriale 11 maggio 1962, registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 1962, registro n. 17 Tesoro, foglio n. 89, che approva la graduatoria generale di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso a due posti di operaio permanente comune di 3ª categoria presso la Zecca con la qualifica di conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche, indetto con decreto ministeriale 6 dicembre 1960.

(4240)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.